



FAQ

Domande e Risposte sull'emergenza COVID-19

Aggiornate al 04/09/2020

INDICE

COMUNI.....	3
STUTTURE SANITARIE.....	9
PULIZIA AMBIENTI CIVILI, CONTAMINATI E CONDOMINI	11
CERTIFICAZIONI, IDONEITÀ, RIENTRO AL LAVORO.....	14
AZIENDE/PUBBLICI ESERCIZI.....	17
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO E PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (GUIDE ALPINE E MAESTRI DI SCII) E GUIDE TURISTICHE	38
SPOSTAMENTI/ESTERI.....	40
CENTRI ESTIVI	45
SCUOLE	62
FRAGILITÀ.....	85
SERVIZI ALLE FAMIGLIE.....	87

È possibile porre eventuali quesiti al seguente numero di telefono 0434369952

COMUNI

Domanda

La disinfezione dei manti stradali può avere efficacia per il contrasto alla diffusione del COVID-19?

Risposta

In merito alla pulizia con detergenti e alla disinfezione stradale e delle pavimentazioni urbane su larga scala, si conferma l'opportunità di procedere al lavaggio delle strade con acqua o alla pulizia ordinaria con acqua e detergenti convenzionali - assicurando di evitare la produzione di polveri e aerosol - l'uso di disinfettanti come ad es. quelli a base di ipoclorito di sodio risulta, invece, una misura per la quale non è accertata l'utilità in quanto non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del virus SARS-CoV-2. La pulizia delle strade è una buona prassi ma non è possibile utilizzare soluzioni inquinanti. Può essere valutata la possibilità di trattare punti specifici dei luoghi pubblici (ad es: panchine, corrimani, aree limitrofe a luoghi con alta frequenza di persone quali supermercati, farmacie) come da Rapporto ISS COVID-19 - n. 7/2020 "[Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2. Versione del 29 marzo 2020](#)".

Domanda

È possibile contrarre contaminazione da corona virus nelle cassette dell'acqua durante le operazioni di approvvigionamento?

Risposta

L'acqua erogata dalle cassette di distribuzione (cassette dell'acqua del sindaco) non dà origine a possibili contagi, ma le operazioni di prelievo (digitazione dei vari pulsanti, non rispetto della distanza di sicurezza) possono portare a una possibile contaminazione se non vengono adottate, dalle persone che ne usufruiscono, le misure di prevenzione necessarie ad evitare la diffusione del contagio.

Domanda

Quali sono le disposizioni da adottare per lo smaltimento dei rifiuti prodotti a domicilio di persone risultate positive al tampone per COVID-19?

Risposta

L'Istituto Superiore di Sanità ha rilasciato alcuni consigli pratici che prevedono per chi è in quarantena obbligatoria, per esempio, che i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti; inoltre gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti. Sempre l'ISS raccomanda agli Enti preposti di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato. Si raccomanda, quindi che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Di

seguito il link per poter scaricare l'approfondimento e il poster dell'ISS: Rapporto ISS COVID-19 - n. 3/2020 [Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020](#)

Domanda

È possibile sanificare i mezzi aziendali con generatori di ozono?

Risposta

Al momento, in questa fase, è possibile reperire poche evidenze scientifiche della validità del trattamento con ozono nei confronti del virus Covid-19 in letteratura istituzionale.

Nel Rapporto ISS COVID-19 n. 56/2020 – [“Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento al COVID-19”](#), al punto 2, si rilevano perplessità che necessitano di essere approfondite sull’uso dell’ozono negli ambienti di lavoro (compresi i mezzi di trasporto). In particolare devono essere acquisite maggiori conoscenze in merito alle possibili implicazioni di carattere igienico-sanitario, derivanti dalle possibili concentrazioni di ozono e dei prodotti secondari (COV, PM10, PM2,5) che si formano in aria *indoor*.

Nel sopraccitato Rapporto ISS si specifica inoltre che “l’ozono è un forte agente ossidante pertanto, può danneggiare sia dal punto di vista funzionale che estetico (colore, resistenza, durata, ecc.) materiali e attrezzature presenti nei luoghi di lavoro, creando nuovi rischi in relazione alla alterata funzionalità delle attrezzature di lavoro o generando costi aggiuntivi per le aziende in relazione alla necessità di ripristinare/sostituire i materiali o le attrezzature danneggiate”.

In attesa dell’autorizzazione a livello europeo, la commercializzazione in Italia come PMC con un claim “disinfettante” non è consentita data l’impossibilità (generazione in situ - produzione fuori officina) di individuare un sito specifico da autorizzare come previsto dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere considerato un “sanitizzante”.

L’utilizzo dell’ozono è attualmente consentito a livello internazionale in campo alimentare, per i servizi igienico-sanitari di superficie e acque potabili (FDA, USDA, US-EPA, CNSA) (36,37,38,40). Il tema è trattato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - [“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020 Versione del 15 maggio 2020”](#). In merito al trattamento degli automezzi, si rimanda alle indicazioni della pulizia degli automezzi prevista nel Rapporto ISS COVID-19 - n. 3/2020 [“Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020”](#), nella fattispecie alla pagina 6 che dice: “La sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani deve essere fatta usando disinfettanti a base di alcol 75%volume/volume in confezioni spray previa pulizia con detergenti comuni”.

Domanda

È possibile la consegna di libri della biblioteca Comunale a domicilio?

Risposta

Si è previsto, le misure di prevenzione da adottare al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-COV2 sono descritte nel D.P.C.M. 07/08/2020 all'Allegato 9 scheda tecnica " Musei, Archivi e Biblioteche" e nelle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Domanda

Dovremmo riaprire il Museo Archeologico e volevamo chiedervi alcune specifiche per una corretta gestione della sanificazione degli ambienti.

Risposta

Le misure di prevenzione da adottare al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-COV2 sono descritte nel D.P.C.M. 07/08/2020 all'Allegato 9 scheda tecnica " Musei, Archivi e Biblioteche" e nelle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome vigenti.

Domanda

Assistente Sociale dell'UTI di un Comune chiede informazioni pratiche per gli operatori che svolgono assistenza domiciliare in relazione alla prevenzione e protezione dal contagio da SARS-COV-2. In particolare, vista la necessità di acquistare DPI per questi operatori, chiede quali siano i più adatti e se vi siano indicazioni precise in merito.

Risposta

Per quanto riguarda il corretto utilizzo dei DPI nelle varie situazioni di assistenza, possiamo trovare indicazioni Rapporto ISS COVID-19 - n. 2/2020 "[Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie \(assistenza a soggetti affetti da COVID-19\) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 \(aggiornato al 10 maggio 2020\)](#)", dove vengono riportati vari scenari e vengono indicate le protezioni adeguate al caso. Nel documento viene evidenziato come sia necessario capire se il soggetto al quale si presta assistenza sia o meno sospetto/accertato COVID-19, poiché i comportamenti da tenere e così pure i DPI da utilizzare, saranno diversi e in funzione proprio del caso. Per tale motivo si riportano due scenari, il primo dove non ci siano casi accertati o sospetti COVID-19 e il secondo riguardante l'assistenza di pazienti COVID-19:

- 1) Per le aree di degenza senza pazienti COVID accertati o sospetti, incluse unità di lungodegenza, Day Hospital, Day Services, nel caso di attività con contatto diretto con pazienti non sospetti COVID-19 sono previsti i DPI utilizzati per l'ordinario svolgimento della propria attività. Anche il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 "[Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie. Versione del 17 aprile 2020](#)",

riporta quali precauzioni standard per l'assistenza a tutti i residenti (quindi non COVID-19): igiene delle mani e respiratoria, utilizzo di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale appropriati (in relazione alla valutazione del rischio – minimo camice, guanti e mascherina chirurgica), smaltimento sicuro dei rifiuti, gestione appropriata della biancheria, pulizia e sanificazione ambientale, sterilizzazione delle attrezzature utilizzate per il residente. Anche i guanti vanno cambiati per ogni paziente.

2) Per l'assistenza a domicilio per gli operatori sanitari che svolgano assistenza diretta a pazienti COVID-19 (Rapporto Rapporto ISS COVID-19 - n. 2/2020 “[Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie \(assistenza a soggetti affetti da COVID-19\) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 - aggiornato al 10 maggio 2020](#)) si prevede l'uso di:

- Mascherina chirurgica
- Camice / grembiule monouso
- Guanti
- Occhiali di protezione/ occhiale a mascherina/visiera

Nel caso sospetto con sintomi respiratori – paziente COVID-19, far indossare mascherina chirurgica se tollerata dal paziente.

Eventuali contesti lavorativi dovranno essere affrontati con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di riferimento.

Domanda

Per quanto riguarda distribuzione vestiario che molte Caritas Parrocchiali avevano in atto prima della chiusura COVID. Ci devono essere accorgimenti particolari per trattare questi beni?

Per le attività in generale è necessario/opportuno che gli operatori/volontari vengano sottoposti a test sierologici? State prevedendo qualche cosa in tal senso?

Risposta

1. Le particelle infettanti di virus SARS-COV 2 nei tessuti sono state rilevate fino a 24 ore; dopo le 48 ore non si sono più rilevate. Si ritiene opportuno come misura di prevenzione che i capi consegnati dalle persone vengano tenuti in “quarantena” per almeno 48 ore prima della consegna, cercando di mantenere un ambiente con umidità inferiore al 65% e a una temperatura inferiore a 22°C. Sulle modalità di sanificazione dell'abbigliamento, si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento - Versione del 15 maggio 2020”.
2. Per quanto attiene lo svolgimento dell'attività generale da parte degli operatori/volontari, attualmente non è prevista l'esecuzione di tamponi.

Domanda

Vi scrivo per avere un confronto in merito alla necessità di adottare particolari procedure di sicurezza per l'utilizzo di alcune strutture sportive di proprietà comunale posizionate all'aperto:

A) campo da basket/calciotto, posizionato all'esterno: la pavimentazione è in cemento. Sono presenti due canestri fissi in ferro e una recinzione che delimita il campo da gioco, che rimane comunque aperto ed accessibile a chiunque (attualmente utilizzato da una squadra di basket per allenamenti programmati e tenuti nel rispetto dei protocolli della federazione, oltre che da ragazzi in forma spontanea). Si chiede in particolare se è necessario igienizzare la pavimentazione con soluzione adatta (acqua + alcool o cloro) ad ogni cambio di gruppo di allenamento, o se vi sono altre specifiche regole/procedure da mettere in atto per contenere il rischio di diffusione covid-19;

B) campo da tennis posizionato all'esterno in materiale sintetico; non vi sono tribune, ma una sola recinzione che delimita il campo da gioco, aperto esclusivamente da quanti intendono prenotare il campo. Si chiede in particolare se debbano essere adottate particolari procedure per igienizzare la superficie da gioco.

Risposta

Per le procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza il riferimento è la circolare 17644 del 22/05/2020 del Ministero della Salute. Per le pavimentazioni esterne è necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune aree esterne e strutture[...]possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici e oggetti (racchette, palloni) spesso toccati da più persone. Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente ed il comparto acquatico.

Domanda

Scrivo per chiedere un parere in merito agli eventi previsti per il prossimo mese. In particolare verranno organizzati tre eventi: due serate di cinema all'aperto per bambini in tensostruttura, un concerto al parco (in caso di pioggia si terrà presso la tensostruttura).Verranno, ovviamente, rispettate tutte le misure di distanziamento e igienizzazione. Ad oggi sono stati segnalati due nuovi contagiati da COVID-19 presso il nostro Comune, per tale ragione chiediamo se a suo avviso, sia conveniente effettuare i suddetti eventi.

Risposta

Il D.P.C.M. del 07/08/2020 e l'Ordinanza FVG n. 20/PC del 30/06/2020 consentono, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e comunque all'Allegato 10 D.P.C.M. del 07/08/2020, lo svolgimento delle attività di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Si comunica che i casi positivi vengono presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione, che monitora la situazione clinica e si informa sui contatti. I casi positivi e i contatti vengono messi in isolamento fiduciario e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

STUTTURE SANITARIE

Domanda

Le strutture sanitarie private (sia convenzionate con il SSR che non convenzionate), gli studi medici specialistici e gli studi professionali sanitari possono riprendere a svolgere regolarmente l'attività?

Risposta

Sì, possono riprendere a svolgere regolarmente l'attività. In considerazione delle indicazioni della Regione FVG per le strutture sanitarie private convenzionate con il SSR – “la ripartenza delle attività avviene a decorrere dal 4/5/2020 recuperando le prestazioni sospese”. Per analogia, anche le strutture sanitarie private possono ripartire con le attività.

Domanda

Quali cautele devono essere messe in atto per la ripresa delle attività ambulatoriali presso le strutture sanitarie private (sia convenzionate con il SSR che non convenzionate)?

Risposta

In considerazione delle indicazioni della Regione FVG per le strutture sanitarie private convenzionate con il SSR, per l'attività ambulatoriale i pazienti accedono con mascherina e guanti o lavaggio delle mani, su appuntamento e sono dilazionati in modo da rispettare la distanza fisica prevista dalle misure di prevenzione. La sicurezza degli operatori resta nella responsabilità di ogni struttura che stabilisce i dispositivi di protezione da utilizzare in base alle diverse situazioni operative.

Domanda

Quali misure di prevenzione del contagio devono essere messe in atto nello svolgimento delle prestazioni sanitarie?

Risposta

Si invita a rispettare tutte le indicazioni di sicurezza indicate nelle “**Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19**”, allegate alla Circolare del Ministero della Salute del 01/06/2020. Nello specifico si prevedono misure generali di carattere prevalentemente organizzativo quali:

1. Controllo e regolamentazione degli accessi;
2. Definizione di percorsi separati e controllo dei flussi;
3. Protocolli e procedure in merito a:
 - osservanza di misure di prevenzione e protezione;
 - osservanza di misure igieniche.

Le linee guida sopraccitate indicano ulteriori misure da adottare, in riferimento alle riattivazioni delle attività ambulatoriali e di ricovero programmato.

In merito alla gestione della pulizia degli spazi dedicati all'erogazione delle prestazioni sanitarie, si invita a consultare il **Rapporto ISS n. 20/2020 – “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2”** **Versione del 14/05/2020.**

Domanda

Chiedo disposizioni sulla modalità di disinfezione della palestra ed eventuali ulteriori disposizioni per la corretta gestione della situazione di una struttura in cui viene svolta attività di fisioterapia in cui si è accertata la presenza di un paziente positivo.

Risposta

È opportuno sanificare la palestra con la procedura standard prevista per gli ambienti non sanitari indipendentemente dalla presenza del paziente positivo. In questi ambienti, se viene mantenuta attività, la pulizia e sanificazione deve essere quotidiana. In tal senso pare sufficiente la procedura prevista per gli ambienti non sanitari ma con frequenza quotidiana. Particolare attenzione deve essere garantita per le diverse attrezzature, per le maniglie, per le postazioni di lavoro e per i pavimenti. In tal caso vanno seguite le indicazioni di pulizia e sanificazione come riportato nella check-list https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html al capitolo “INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DI LAVORO CONTAMINATI” e al [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#)”

È opportuno che gli operatori che devono avvicinarsi ai pazienti a distanze inferiori al metro indossino sistematicamente le mascherine chirurgiche, seguendo le istruzioni (indossare in modo corretto le mascherine per tutto il periodo di apertura delle attività con pazienti, evitando che vengano indossate a metà, manipolate con mani sporche, etc.).

La fisioterapista che ha avuto il contatto diretto deve rimanere a casa per i giorni di isolamento fiduciario secondo le indicazioni del Sistema di Sorveglianza.

PULIZIA AMBIENTI CIVILI, CONTAMINATI E CONDOMINI

Domanda

Amministratore condominiale chiama per un caso positivo Covid-19 in uno dei suoi stabili chiede come deve comportarsi in merito alla sanificazione dello stabile come richiesto dai condomini? La ditta che effettua la sanificazione viene mandata dall'Azienda Sanitaria oppure bisogna che il condominio provveda autonomamente?

Risposta

L'amministratore condominiale deve provvedere (in proprio o avvalendosi di una ditta) alla pulizia e alla disinfezione delle parti comuni applicando quanto previsto nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#), altresì tenendo conto delle indicazioni in merito all'impiego di prodotti disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19 (rif. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - ["Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020"](#)) e relativamente alla sanificazione delle superfici, degli ambienti interni e dei tessuti (rif. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - ["Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020"](#)).

Per gli spazi condominiali di uso comune, rivestono massima importanza le precauzioni e le norme comportamentali:

- è raccomandata una pulizia frequente, negli spazi comuni condominiali, delle superfici che vengono toccate con maggiore frequenza (maniglie, pomelli, interruttori elettrici, pulsantiere degli ascensori, finestre, porte, corrimano, ringhiere, muri ecc.), con acqua e detergenti comuni, e la disinfezione con soluzione diluita a base di ipoclorito di sodio allo 0,5%.

Si raccomanda in ogni caso di non miscelare mai prodotti diversi (ad es varechina e ammoniaca).

Per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio (interruttori, metalli) utilizzare soluzione di etanolo al 70% in volume.

Domanda

Una persona che ha un familiare ricoverato per Covid-19 richiede la disinfezione dell'appartamento occupato dal familiare al Comune di residenza. Il Comune le comunica di rivolgersi all'ASFO

Risposta

Il familiare deve provvedere (in proprio o avvalendosi di una ditta) alla sanificazione e disinfezione dei locali domestici, applicando le indicazioni previste nel rapporto [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#), altresì tenendo conto delle indicazioni in merito all'impiego di prodotti disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19 (rif. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - ["Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale](#)

[emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020](#)") e relativamente alla sanificazione delle superfici, degli ambienti interni e dei tessuti (rif. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - "[Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020](#)").

Vanno inoltre adottate le seguenti misure:

- la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio);
- durante le operazioni di sanificazione e disinfezione con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti;
- tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe). Si raccomanda inoltre di seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

I DPI monouso vanno inseriti in un doppio sacchetto:

- non comprimere i sacchetti con le mani per espellere l'aria;
- stoccare i sacchetti nel contenitore dei rifiuti indifferenziati avendo cura di tenere chiuso il coperchio e di porre il contenitore in luogo non accessibile ad animali.

Il rifiuto prodotto va smaltito come rifiuto indifferenziato (come da indicazioni dell'ISS: [Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020](#) e Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 - "[Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020](#)")

Domanda

Chiedo gentilmente l'invio dei protocolli da utilizzare per la sanificazione e disinfezione dei giochi per bambini nei parchi pubblici. In particolare chiedo:

- **il tipo di liquido disinfettante da usare, per essere sicuri di tutelare i bambini, ambiente e animali che possono circolare nella zona (sicurezza anche nel caso in cui bambini piccoli appoggino la bocca sui giochi trattati);**
- **se è contemplato nei protocolli l'utilizzo di vapore a 170 gradi come metodo di disinfezione;**
- **strumenti/macchinari consigliati per la disinfezione.**

Risposta

La sanificazione dei giochi per bambini nei parchi pubblici deve avvenire seguendo le indicazioni riportate di seguito:

- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "[Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 Luglio 2020](#)";

- Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - [“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”](#);
- Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 - Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali. Pulizia e disinfezione devono essere accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto. La pulizia con acqua e normali detersivi e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici. I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un’azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida. Per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici si utilizza la tipologia di prodotto PT2 che comprende i “prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali.

In merito al trattamento con vapore, allo stato attuale viene consigliato soltanto per la sanificazione degli abiti.

CERTIFICAZIONI, IDONEITÀ, RIENTRO AL LAVORO

Domanda

Come gestire il rientro al lavoro di un paziente che ha avuto problemi respiratori, febbre e tosse, il cui medico di medicina generale abbia attestato la fine del periodo di malattia. Optare per quarantena? Tampone? Congedo straordinario? Riammissione senza restrizioni? Ritiene necessario il parere dell'autorità sanitaria competente (Dipartimento di Prevenzione), non solo sul caso specifico, ma anche come linea di condotta generale.

Risposta

Il medico di medicina generale è normalmente in possesso di tutti gli elementi anamnestici e clinici per discriminare se si possa trattare o meno di caso sospetto di COVID-19. Fa quindi fede la sua certificazione ed il lavoratore può essere riammesso al lavoro senza restrizioni particolari.

In caso invece di una COVID-19 positività, l'Allegato 12 del D.P.C.M. del 07/08/2020 prevede che il Datore di Lavoro coinvolga il Medico Competente. Nella fattispecie il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua "la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione", già prevista dall'art. art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs 81/08 e s.m.i, anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Domanda

Richiesta di parere sul test Rapido su sangue capillare 243001N-10 NADAL® COVID-19 IgG/IgM. Il test è in grado di fornire un risultato preliminare tempestivo in soli 10 minuti garantendo elevati standard di specificità e sensibilità (vedi IFU).

Risposta *

Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene doveroso ribadire che, a oggi, l'approccio diagnostico standard rimane quello basato sulla ricerca dell'RNA nel tampone rino-faringeo. In particolare la Circolare Ministeriale n° 11715 del 03/04/2020 precisa che i "test rapidi basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi da SARS – COV-2 non possono sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi rinofaringei secondo i protocolli indicati dall'OMS"

"L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta attualmente valutando circa 200 nuovi test rapidi basati su differenti approcci e che sono stati portati alla sua attenzione; i risultati relativi a quest'attività screening saranno disponibili nelle prossime settimane. Nel suggerire cautela nell'impiego di test non validati, il CTS è disponibile a fornire opinioni e suggerimenti alle Regioni che lo dovessero richiedere", conclude la nota: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Ai sensi dell'OCDPC Nr. 630 del 3 febbraio 2020

Tratto da: <http://www.regioni.it/sanita/2020/03/20/ministero-della-salute-covid-19-il-comitato-tecnico-scientifico-chiarisce-la-definizione-di-paziente-guarito-19-03-2020-607690/>

Domanda

Ho ricevuto dal medico del lavoro l' idoneità con prescrizione per il telelavoro. La ditta insiste che devo andare al lavoro perché considera tale prescrizione non sufficiente. Il Medico di Medicina Generale dice che non è lui il preposto.

Risposta

Il datore di lavoro si deve attenere alle indicazioni del DLgs 81/08 e quindi rispettare il giudizio del Medico Competente. Il DDL può ricorrere avverso a tale giudizio ai sensi dell'art.41 dello stesso Decreto. Qualora il DDL non rispetti le indicazioni del Medico Competente il lavoratore può ricorrere al Patronato Sindacale o all'Organo di Vigilanza. Si rammenta che in questa fase il DDL può attivare soluzioni di tutela del lavoratore previste dalla normativa vigente. Si consiglia una tutela da parte del Patronato sindacale.

Domanda

Varie aziende e vari dipendenti, in relazione al rischio coronavirus, ci chiedono " certificati di esonero dall'attività lavorativa" in quanto portatori di patologie croniche (cardiopatie, broncopneumopatie, diabete mellito...). Come dobbiamo comportarci?

Risposta

Una risposta corretta non può prescindere dall'analisi del contesto lavorativo. La valutazione dei rischi o l'adozione delle soluzioni tecniche organizzative previste dalle norme e dalle indicazioni presenti sui siti ministeriali e del governo, così come riportate nelle nostre Check-List presenti sul sito https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html, possono indirizzare il Medico Competente. In alcuni casi potrebbe essere presa in considerazione una temporanea restrizione dell'idoneità o altra soluzione prevista dalle norme recentemente pubblicate per fronteggiare l'attuale emergenza. Vi sono poi categorie particolari di lavoratori quali portatori di handicap in condizioni di gravità, immunodepressi o pazienti oncologici per i quali in FVG trova applicazione la nota ARCS (che si può leggere all'indirizzo sotto riportato), della quale si riportano a seguito alcuni passaggi:

"Al fine di assicurare effettiva e tempestiva tutela ai lavoratori affetti da patologie croniche e rischio derivante da immunodeficienza o immunodepressione, nonché la immediata applicazione della disposizione, nelle more di un definitivo chiarimento da parte di Codesto Spettabile Istituto si comunica che la stessa sarà applicata nel senso seguente:

- *la certificazione di malattia è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o dallo specialista del SSN, che ha in cura il paziente, utilizzando il codice V07 - persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche-;*
- *nel campo diagnosi andrà indicata la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione."* *Tratta da Nota ARCS.*

In costanza di lavoro o alla ripresa dello stesso, è opportuno che il Medico Competente venga coinvolto nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria o su richiesta del lavoratore."

Link:https://asfo.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/news/_docs/codice_malattia_pazienti_immunodepressi.pdf

Domanda

Quesiti dei Medici competenti in merito al rientro al lavoro di soggetti sottoposti ad isolamento obbligatorio e fiduciario.

Risposta

Lavoratore rientrante da Isolamento obbligatorio POSITIVO COVID 19: il lavoratore viene seguito dal Dipartimento Prevenzione sino alla guarigione. Il Medico di Medicina Generale (MMG) redige apposito certificato di malattia con un numero di giorni che varia in funzione delle diverse condizioni cliniche (c.1 art.26 del D.L.18 del 17 marzo 2020). Prima della dichiarazione di guarigione il lavoratore viene sottoposto a tampone. La guarigione viene comunicata al lavoratore. Su richiesta del lavoratore può essere rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione una dichiarazione di avvenuta guarigione.

Lavoratore in Isolamento fiduciario volontario: il lavoratore viene seguito dal Dipartimento Prevenzione con interviste telefoniche sino al termine del periodo di isolamento. Il MMG redige apposito certificato di malattia di 14 giorni. Al termine di tale periodo e in assenza di sintomi viene indicata al lavoratore la possibilità del rientro. In caso diverso l'isolamento deve proseguire su indicazione del Dipartimento di Prevenzione e può essere redatta apposita certificazione del MMG (c.1 art.26 del D.L.18 del 17 marzo 2020).

Su richiesta del lavoratore può essere rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione una dichiarazione di avvenuto superamento del termine periodo di isolamento.

Il Medico Competente effettua la visita precedente alla ripresa del lavoro così come previsto dalla normativa vigente.

Più in generale consultare la Check List le Raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di covid-19 sul posto di lavoro per le aziende al seguente link:

https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html.

Domanda

Nel caso di giudizio di NON IDONEITÀ lavorativa in relazione al rischio Covid-19 espresso dal Medico Competente, il MMG può o deve compilare un certificato INPS con codice V29 o altro?

Risposta

Il MMG deve compilare il modello INPS codice V29 esclusivamente su segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria.

Il modello V29 va redatto nei seguenti casi: Positività, isolamento fiduciario, isolamento in attesa di esito tampone (rientri dall'estero).

AZIENDE/PUBBLICI ESERCIZI

Domanda

Si possono effettuare i tamponi, a pagamento, per la verifica del coronavirus e quanto costano?

Risposta

È possibile effettuare il test tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (attraverso la metodica Reverse Real-Time PCR) a pagamento, previa prescrizione medica. Il costo della prestazione medica è stabilito dall'Allegato 1 alla Delibera FVG n. 776 del 29/05/2020.

Domanda

Esistono Aziende private che effettuano tamponi a domicilio?

Risposta

Nel Territorio Regionale sono presenti strutture private che effettuano la prestazione sanitaria, a pagamento, del tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2, attraverso la metodica Reverse Real-Time PCR, come previsto dalla Delibera FVG n. 776 del 29/05/2020. La prestazione di cui sopra non viene effettuata a domicilio.

Domanda

Le attività artigianali di acconciatore e di estetista rientrano tra quelle che non possono essere svolte? Anche se dichiarano di svolgere l'attività per appuntamento, di adottare disinfettanti per gli utenti? (come è ovvio non possono mantenere la distanza di 1 metro)

Risposta

Sì, possono essere svolte al pari di tutte le attività di servizio alla persona previste dal codice Ateco 96 (parrucchieri, estetisti, barbieri, manicure, pedicure, attività finalizzate al benessere fisico, tatuaggi, piercing, massaggi olistici e similari), nel rispetto del D.P.C.M. del 07/08/2020 all'allegato 9 scheda tecnica "Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)" e alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Domanda

È possibile proseguire con l'attività di naturopata e chinesiologo?

Risposta

Sì, al pari di tutte le attività di servizio alla persona previste dal codice Ateco 96 (parrucchieri, estetisti, barbieri, manicure, pedicure, attività finalizzate al benessere fisico, tatuaggi, piercing, massaggi olistici e similari).

Domanda

Corsi FAD per operatori del settore alimentare cosa devo fare per attivarli? Posso effettuare la formazione del personale della mia azienda in video conferenza?

Risposta

Sì, può effettuare la formazione in videoconferenza. Per attivare i corsi FAD deve attenersi a quanto previsto dal Decreto del Direttore del Servizio di Sicurezza Alimentare e sanità pubblica veterinaria 22 aprile 2020, n. 728 “Norme sulla formazione e l’addestramento del personale delle imprese alimentari” pubblicato sul BUR n. 19 del 06 Maggio 2020. Si comunica inoltre che è stato abrogato il precedente Decreto del Direttore del Servizio di Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica veterinaria del 4 novembre 2013, n. 967/Vetal.

Domanda

È possibile la consegna a domicilio di cibi pronti e bevande? È possibile la vendita di alimenti per asporto?

Risposta

Sì, Il servizio di consegna a domicilio di cibi pronti e bevande deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.). Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio, anche attraverso dispositivi “elimina code” o prenotazioni, al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza (FAQ Governo).

Domanda

Quali sono le misure che le attività commerciali al dettaglio (supermercati etc.) e le attività di somministrazione alimenti (ristorazione a domicilio, mense, etc.) devono adottare per prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus?

Risposta

Per le attività commerciali al dettaglio, le misure da adottare per prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus sono descritte nel D.P.C.M. 07/08/2020, all’allegato 9 e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Per le attività di somministrazione alimenti, le misure da adottare per prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus sono descritte nel D.P.C.M. 07/08/2020, all’allegato 9 scheda tecnica “Ristorazione” e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Domanda

Strutture aperte al pubblico (es. INPS, agenzia delle entrate, etc.) nelle quali viene rilevata la presenza di un caso positivo. Quali azioni devono essere messe in atto?

Risposta

L'allegato 12 al D.P.C.M. del 07/08/2020 prevede che nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Domanda

Caso di un dipendente costretto alle ferie forzate poiché sua moglie è stata in contatto in ufficio con la moglie di un caso positivo al Coronavirus. RLS chiede motivazioni per ferie forzate.

Risposta

La gestione delle ferie è di tipo contrattuale; usualmente tale fattispecie dipende dalle decisioni del datore di lavoro. Eventuali illeciti o soluzioni alternative possono essere prese in considerazione dalle Organizzazioni Sindacali e dall' Ispettorato Territoriale del Lavoro (materia che non è di competenza della scrivente azienda).

La condizione sanitaria della moglie del contagiato viene valutata dal Dipartimento di Prevenzione. A seguito di tale valutazione vengono adottate le adeguate misure di contenimento anche nei confronti di eventuali contatti. La condizione di isolamento fiduciario è una condizione per la quale possono essere attivate le tutele INPS (malattia).

Domanda

Un RLS di una ditta afferma che un dipendente, dopo controllo della temperatura corporea verificata in 37.9°, è stato mandato a casa dal MMG che ha dato 7 giorni di malattia. La ditta vuole sapere cosa deve fare, come agire e come comportarsi.

Risposta

L'allegato 12 al D.P.C.M. del 07/08/2020 prevede che nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Domanda

Autotrasporti. Un dipendente è risultato positivo. Vuole sapere cosa fare con gli altri dipendenti, cosa fare con le ditte Italiane e estere visitate dall'autista e come fare per sanificare il mezzo.

Risposta

Suggeriamo alla ditta di scaricare la check-list dal sito aziendale ASFO da questo link: https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html

L'allegato 12 al D.P.C.M. del 07/08/2020 prevede che" l'azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Per quanto riguarda la sanificazione, si riportano le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità: [Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 – "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020"](#) e Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - ["Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020"](#)

Domanda

Posso riprendere l'attività lavorativa in presenza ancora di tosse e catarro. (domanda fatta nel corso della sorveglianza sanitaria)

Risposta

Le raccomandiamo di risolvere completamente i suoi sintomi come da Lei riferiti tosse, catarro, prima di riprendere le attività sociali o lavorative di Sua pertinenza. Nello specifico Le raccomandiamo di contattare il Suo medico curante, per proseguire eventualmente l'isolamento fiduciario finché la patologia in atto possa ritenersi risolta.

Nel momento in cui riprenderà il lavoro e le relazioni sociali, dovrà indossare la mascherina chirurgica oltre ad attenersi ad un'adeguata igiene respiratoria e delle mani.

Le forniamo in allegato alla presente mail una check-list validata dell'ASFO dove trovare delle indicazioni sui comportamenti da seguire nelle attività lavorative.

https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html

Domanda

Le addette di un'impresa di pulizie che operano nelle stanze di degenza, dopo alcuni giorni vengono a conoscenza che in una delle stanze (dove hanno pulito testiera letto, comodino, tavolo, sedie pavimento e bagno senza utilizzare DPI) la persona degente era positiva al covid-19. Cosa devono fare? Quali indicazioni la ditta deve dare alle addette?

Risposta

Possono continuare a lavorare utilizzando mascherina e guanti e, a scopo precauzionale, è opportuno controllare l'insorgenza di eventuali sintomi per un totale di 15 giorni dall'ultimo contatto. Se insorgessero sintomi contattare i numeri aziendali ASFO.

Domanda

Un ristorante prepara piatti pronti (non produzione giornaliera), li confeziona sotto vuoto e li conserva sottovuoto a temperatura controllata +4°C. Per consegnarli deve mettere etichetta, lotto, modalità di conservazione e di preparazione? (la durata del prodotto è superiore a quella data per un prodotto di gastronomia fresca)

Può far consegnare queste preparazioni da una ditta che raccoglie le ordinazioni tramite App di internet?

Risposta

Il ristorante può effettuare le operazioni di preparazione, confezionamento sotto vuoto, conservazione a +4°C e consegnarli al consumatore finale anche utilizzando un'altra ditta deve tuttavia rispettare le seguenti indicazioni:

- ogni singola confezione deve essere etichettata in base alla normativa vigente;
- il ristoratore deve essere in grado di garantire la rintracciabilità di ogni confezione;
- il ristoratore deve integrare il proprio piano di autocontrollo;
- il trasportatore deve essere notificato e deve garantire protezione dalla contaminazione e rispetto delle temperature , ove previste; anche lui deve avere il piano di autocontrollo.

Non occorre integrazione della registrazione da parte del titolare del ristorante.

Domanda

La Responsabile amministrativa di un'azienda ha saputo oggi che una loro dipendente è risultata positiva covid-19. Come devono comportarsi in azienda con l'altro personale? Devono fare il tampone?

Risposta

I casi positivi vengono presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione, che monitora la situazione clinica e si informa sui contatti. I contatti vengono messi in isolamento fiduciario.

La dipendente risultata positiva al test tampone COVID-19 deve rimanere in isolamento fiduciario, sino all'esito negativo del tampone. Per le altre maestranze, se non sono state contattate dal Dipartimento di Prevenzione come possibili contatti, devono essere applicate le indicazioni di tutela presenti nella check-list https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html. Ogni eventuale modificazione della situazione deve essere comunicata, senza indugio, al Dipartimento di Prevenzione.

Domanda

Normativa da seguire nel caso si riscontri una o più positività al Coronavirus presso supermercati alimentari.

- 1. I dipendenti, i famigliari e i clienti rappresentano un alto veicolo di contagio?**
- 2. Tali negozi rimangono aperti?**
- 3. Inoltre i tecnici e i dirigenti che si spostano quotidianamente presso altri punti vendita regionali quali disposizioni devono seguire?**

Indicazioni in merito al lavaggio dei camici di lavoro in sicurezza.

Risposta

- 1) La persona che presenta positività al Coronavirus viene gestita direttamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di residenza, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione eseguiranno un'inchiesta epidemiologica che prevede la ricostruzione di tutti i contatti stretti del caso.

Si ricorda che per contatto stretto si intende un contatto diretto con materiale infetto o con un caso di COVID-19 a una distanza inferiore di 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti, e precisamente:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.

Se il Dipartimento di Prevenzione ha disposto l'isolamento della persona, informa anche il medico di medicina generale tramite mail e informa eventualmente se interessate, anche le altre Aziende Sanitarie dove risiedono eventuali altri contatti della persona positiva.

- 2) Sì. Bisogna applicare le misure igienico sanitarie indicate nell'allegato 12 al D.P.C.M. 07/08/2020, e nell'Ordinanza FVG n. 20 /PC del 30/06/2020 ed a eventuali disposizioni decise dall'Operatore del Settore Alimentare.

Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni disinfettanti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.

È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie. In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Nella check-list, sono riportate le modalità per la pulizia di locali contaminati. Sugeriamo alla ditta di scaricare la check-list dal sito aziendale ASFO da questo link: https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html.

3) I tecnici e i dirigenti che si spostano quotidianamente devono rispettare le disposizioni predisposte dall'OSA al fine del contenimento del rischio di contagio.

I camici da lavoro devono essere lavati a 90°C in lavatrice e se non fosse possibile raggiungere tali temperature è sufficiente aggiungere al lavaggio soluzioni disinfettanti o ipoclorito (candeggina) salvo diverse indicazioni stabilite dall'OSA.

Domanda

Dirigente per la sicurezza chiede quale tipo di mascherine utilizzare, per il rischio Covid-19, al rientro dei lavoratori in servizio oltre ad osservare le misure stabilite per legge. È possibile eventualmente utilizzare anche le mascherine medicali o lavabili?

Risposta

Ai sensi dell'allegato 12 del D.P.C.M. 07/08/2020 è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). In particolare sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'*articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'*articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*.

Domanda

Una signora, che lavora in un negozio per prodotti per animali, segnala che il datore di lavoro non ha dotato il personale di idonei mezzi di protezione.

Risposta

La lavoratrice deve pertanto attenersi alle indicazioni previste dal D.P.C.M. 07/08/2020 ovvero procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e indossare sempre la mascherina chirurgica.

Analogamente i clienti sono tenuti ad attuare quanto previsto dall'ordinanza contingibile e urgente n. 20/PC del 30 Giugno 2020 della regione FVG ovvero:

- mantenere la distanza di almeno 1 metro;

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- devono sempre indossare la mascherina.

Domanda

Premesso che è buona norma cambiarsi gli abiti di lavoro a fine giornata, anche nei cantieri edili, gli abiti indossati durante le lavorazioni in cantiere possono essere veicoli di infezione COVID-19?

Qual è il livello di rischio?

Risposta

Valutando quanto già ampiamente espresso dal Comitato Tecnico Scientifico sulle modalità di trasmissione del virus, si ricorda che il virus si trasmette per via aerea attraverso le droplets ed è assolutamente possibile che le goccioline di saliva, cadendo su alcune superfici dei nostri ambienti familiari piuttosto che lavorativi, per un po' di tempo possano avere al loro interno delle cellule che albergano il virus. È per questo che viene chiaramente raccomandata, nel decalogo del Ministero della Salute, l'importanza di lavarsi frequentemente le mani e usare soluzioni detergenti adeguate per rimuovere questa possibile sorgente di infezione. Ma "questa modalità di contagio è assolutamente marginale rispetto al contagio interumano. L'uso di una mascherina chirurgica o equivalente, se adeguatamente manipolata (mani pulite), potrebbe poi ridurre la dispersione delle droplets. In generale non introdurre in casa abiti o scarpe utilizzate all'esterno è ritenuta dal CTS una "posizione estrema", che al momento non viene raccomandata. Una normale igiene degli abiti da lavoro è raccomandata anche al di fuori dell'attuale rischio pandemico.

Attualmente i cantieri edili devono attenersi alle norme di contenimento del contagio previste dall'Allegato 13 al D.P.C.M. del 07/08/2020 e da quanto indicato dalle Autorità.

Domanda

Chiedo se due lavoratori (ad es. edili) possono stare nella stessa cabina dell'autocarro/camion, muniti di guanti monouso e mascherine (al minimo quelle chirurgiche). Esemplicando: autista più passeggero a fianco. È una situazione frequente, dettata anche dalla necessità di usare i "pochi" mezzi aziendali.

Risposta

La condizione descritta determina le precondizioni per l'utilizzo obbligatorio della mascherina, con una informazione sul loro corretto utilizzo. L'uso dei guanti monouso può essere una buona soluzione per l'igiene delle mani. Si raccomanda comunque di garantire una periodica pulizia interna dei mezzi e la possibilità di mantenere una buona igiene delle mani, agendo attraverso adeguata informazione, procedure e messa a disposizione di gel alcolico e/o di locali dove effettuare il lavaggio delle mani. In merito al trattamento degli automezzi, si rimanda alle indicazioni della pulizia degli automezzi prevista nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 – "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in](#)

[relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2.](#) Aggiornato al 31 maggio 2020, che alla pagina 6 dice: *“La sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani deve essere fatta usando disinfettanti a base di alcol 75%volume/volume in confezioni spray previa pulizia con comuni detergenti”.*

Domanda

Una dietista, che è una professionista sanitaria, può lavorare nello studio privato ricevendo i pazienti con le dovute distanze ?

Risposta

Sì, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “UFFICI APERTI AL PUBBLICO” dell’Allegato 9 al D.P.C.M. 07/08/2020 e nel rispetto delle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Domanda

I negozi alimentari sono obbligati a fare rilevazione della temperatura ai clienti?

Risposta

Ai sensi scheda tecnica “COMMERCIO AL DETTAGLIO” dell’Allegato 9 al D.P.C.M. 07/08/2020 e ai sensi delle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, *“potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C”*, pertanto non è da ritenersi come una misura obbligatoria.

Domanda

Chiedo un parere sui seguenti quesiti:

1) La misurazione della temperatura corporea durante l'emergenza da pandemia CoV-2 19, come prevista, seppur facoltativa, nell'intesa governo parti sociali del 24 Aprile, " da chi può essere monitorata all'ingresso dei lavoratori: addetto al SPP dell'azienda, da addetto al primo soccorso, dal preposto, da figura sanitaria?"

2) È necessario il consenso del lavoratore in forma scritta?

3) Il riscontro della febbre (uguale o superiore a 37.5°C) deve essere registrato per giustificare il rinvio del lavoratore al proprio domicilio con avviso al Curante?

Risposta

1. È preferibile procedere al rilevamento della febbre da parte di un addetto al primo soccorso o da altra figura, purché adeguatamente formata.
2. Dalla nota del Protocollo d’Intesa 24 aprile 2020 al capitolo MODALITA’ D’INGRESSO IN AZIENDA *“La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:*

- *rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;*
 - *fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del D.P.C.M. 07/08/2020 all'Allegato 12 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;*
 - *Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);*
 - *in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi".*
3. Dal Protocollo d'intesa 24 Aprile marzo 2020 e Allegato 12 al D.P.C.M. del 07/08/2020, *"Le persone in tale condizione (>37,5 ndr) nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni".*

Domanda

Ditta operante nel settore della manutenzione di macchinari industriali (torni, frese, foratrici, alesatrici ecc. per la lavorazione meccanica), nella fattispecie effettua manutenzione sugli impianti di mantenimento e distribuzione degli oli da taglio emulsionabili o interi, sanifica i serbatoi, le vasche, le pompe degli stessi.

Opera quindi nelle sedi dei clienti, all'interno delle loro unità produttive, e per questo chiede di poter essere informata sulle nuove normative per il comportamento corretto da mantenere nei luoghi di lavoro, tenendo in considerazione l'emergenza virus covid-19.

Chiede inoltre di poter essere informata su quanto offrire ai nostri clienti in termini di messa in sicurezza dei loro luoghi di lavoro. Ovvero avere a disposizione un documento a cui attenersi, che la informi sugli strumenti e prodotti di cui approvvigionarsi e quale prassi seguire per eseguire la sanificazione degli strumenti di uso comune da parte degli operatori, quali banchi di lavoro, pannelli di comando macchine ecc., in funzione del virus covid-19.

Chiede anche se possibile, una lista di ciò che viene ritenuto sensibile dal punto di vista di possibili contaminazioni da parte del virus, all'interno di unità produttive quali la lavorazione meccanica, lo stampaggio plastiche e gomme, e la lavorazione di legno ed affini.

Il codice ATECO della nostra attività è: 331299

Risposta

Per rispondere in modo più completo possibile alla Sua domanda le alleghiamo tre Link che la rimanderanno a tre documenti attualmente in vigore nella Nostra Regione . Nel primo (nota informativa sui test diagnostici e sugli adempimenti delle imprese per il riavvio dell'attività produttiva) troverà delle indicazioni generali da rispettare; nel secondo documento (Check-List) troverà una vera e propria check-list per autovalutare quanto attivato nelle Sua azienda. In merito al quesito telefonico sulla pulizia e igienizzazione dei posti di lavoro si raccomanda una pulizia giornaliera dei posti di lavoro, l'utilizzo di soluzioni con normale candeggina per pavimenti suppellettili resistenti al cloro (si consiglia iniziale 1% - mantenimento 0,5%- I prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio) vengono venduti come candeggina (varechina) a una concentrazione variabile. Se il contenuto di cloro è al 5%, la soluzione allo 0,5% corrisponde a un litro di candeggina e 9 litri di acqua. Se è al 10% corrisponde a un litro di candeggina e 19 litri di acqua).

Per le altre superfici e suppellettili NON resistenti al cloro, dopo una pulizia con normali detergenti, è sufficiente una soluzione al 70 % di alcol. La pulizia deve essere fatta con la dotazione di DPI.

Attenzione poi deve essere posta ai sistemi di ventilazione

ALLEGATI:

1. check-list AsFo: https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html
2. [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#)

3. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - [“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”](#).

Domanda

Per poter erogare i corsi in materia HACCP alle aziende clienti, vi è la possibilità di adottare la metodologia della videoconferenza?

Risposta

Sì, può effettuare la formazione in videoconferenza. Per attivare i corsi FAD deve attenersi a quanto previsto dal Decreto del Direttore del Servizio di Sicurezza Alimentare e sanità pubblica veterinaria 22 aprile 2020, n. 728 “Norme sulla formazione e l’addestramento del personale delle imprese alimentari” pubblicato sul BUR n. 19 del 06 Maggio 2020. Si comunica inoltre che è stato abrogato il precedente Decreto del Direttore del Servizio di Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica veterinaria del 4 novembre 2013, n. 967/Vetal.

Domanda

Dipendente di una ditta la cui congiunta lavora presso una casa di cura per anziani dove hanno trovato positive 2 colleghe. Alla moglie non hanno fatto ancora il tampone, quindi non si sa se positiva o meno. La ditta che misure adotta nei confronti del dipendente?

Risposta

Dal momento che, ad oggi, il Suo dipendente non è in quarantena e non è stato sottoposto al tampone per accertarne la sua eventuale positività al virus COVID-19, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, nella fattispecie il D.P.C.M. 07/08/2020 art. 2 e Allegati 12-13-14, può continuare l’attività produttiva con tutti i suoi dipendenti, nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, attualmente in vigore.

Domanda

Un dipendente riferisce di essere stato messo in quarantena a causa della condizione di positività al Covid19 della moglie convivente. Il lavoratore non presenta sintomi e non è stato sottoposto a tampone, quindi la sua positività o meno non è stata accertata:

il titolare della ditta chiede:

1 - “Posso continuare l’attività produttiva con tutti i dipendenti?, oppure, devo sospendere tutta l’attività? ”[...]

2 - Oppure, devo sospendere dal lavoro i lavoratori che sono stati a stretto contatto con il lavoratore messo in quarantena?”

3 - “E’ possibile sottoporre a test tampone il lavoratore o tutti i lavoratori che ne facciano richiesta?”

Sul posto di lavoro sono stati adottate tutte le misure igienico sanitarie richieste per il contenimento del Covid19: disinfettanti, uso mascherine chirurgiche, guanti, distanziamento tra le persone di oltre 2 metri , isolamento con vetro tra le postazioni di lavoro nell’area più affollata.

Risposta

1. Dal momento che, ad oggi, il Suo dipendente in quarantena non è stato sottoposto al tampone per accertarne la sua eventuale positività al virus COVID-19, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, nella fattispecie il D.P.C.M. 07/08/2020 art. 2 e Allegati 12-13-14, può continuare l’attività produttiva con tutti i suoi dipendenti, nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, attualmente in vigore. In base a quanto risposto al precedente quesito non è prevista la sospensione di tutta l’attività.
2. Come previsto dal D.P.C.M. 07/08/2020 nell’Allegato 12 al punto 11, la sospensione del lavoro per tutti i dipendenti che sono stati a stretto contatto con il lavoratore messo in quarantena è applicabile nel caso in cui lo stesso venga riscontrato positivo al tampone. Pertanto, in base alle informazioni attualmente disponibili sul caso specifico, non è obbligatoria l’applicazione di questa misura; rimane a Sua discrezione l’eventuale sospensione dall’attività dei lavoratori venuti a stretto contatto con il dipendente sottoposto ad isolamento.
3. Per quanto riguarda il lavoratore in isolamento fiduciario, l’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici per infezione respiratoria acuta e che soddisfino i criteri indicati nella circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 e secondo le priorità identificate dalla circolare del 3 aprile 2020. Tra i criteri rientrano: il contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19, la provenienza da aree con trasmissione locale, il ricovero in ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico. Per quanto attiene alle priorità nell’esecuzione dei tamponi bisogna considerare le persone che presentano sintomi respiratori e febbre o sintomi lievi (“paucisintomatici”), i contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici di un caso confermato di COVID-19, gli operatori sanitari, i pazienti fragili e quelli ospedalizzati.

Tuttavia, con la Delibera FVG n. 776 del 29/05/2020, è possibile effettuare il test tampone per il virus SARS-CoV-2 con la metodica Reverse-Real Time PCR, a pagamento previa prescrizione medica.

Domanda

A seguito dell'ingresso in un'azienda di un soggetto risultato positivo al test tampone COVID 19, che ha avuto contatti con il personale dipendente della suddetta, il titolare chiede la possibilità di effettuare il test del tampone a tutti i suoi dipendenti

Risposta

La normativa in vigore prescrive alla popolazione di adottare specifiche misure igienico-sanitarie (riportate nell'Allegato 19 al D.P.C.M. del 07/08/2020), e stabilisce ulteriori misure da adottare negli ambienti di lavoro (riportate nell'Allegato 12 al D.P.C.M. del 07/08/2020), per il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2. In particolare si raccomanda di ridurre, per quanto possibile, l'accesso dei visitatori e, se necessario, gli stessi visitatori dovranno sottostare alle regole aziendali, comprese quelle relative all'accesso dei locali.

Il caso positivo viene preso in carico da operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di residenza. Questi operatori eseguono un'inchiesta epidemiologica che prevede la ricostruzione di tutti i contatti stretti del caso. Per eventuali contatti stretti vengono prese le misure d'isolamento ritenute necessarie.

Con la con la Delibera FVG n. 776 del 29/05/2020, è possibile effettuare il test tampone per il virus SARS-CoV-2 con la metodica Reverse-Real Time PCR, a pagamento previa prescrizione medica.

Domanda

La dipendente di un centro estetico da qualche giorno ha febbre 37.5 e dissenteria ,il suo medico le ha consigliato di fare il tampone per il covid. La titolare non ha nessun sintomo. Come deve comportarsi? Devo chiudere il centro sino a quando non ho la certezza che si tratti di covid o posso continuare a lavorare?

Risposta

Tenendo conto che attualmente non sussiste l'evidenza di positività al tampone della Sua dipendente, non è previsto l'obbligo da parte Sua di interrompere l'esercizio; pertanto sospendere l'attività prima dell'esito del tampone ha un valore strettamente cautelativo. Si coglie l'occasione di rammentare che l'eventuale ripresa dell'attività deve essere effettuata nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, attualmente in vigore (Allegato 9 del D.P.C.M. 07/08/2020 – scheda tecnica "SERVIZI ALLA PERSONA" e Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Domanda

La postazione per decorazione unghie in un centro estetico non è completamente chiusa ed è in una zona di passaggio (vicino all'ingresso del centro). Quali sono le indicazioni previste dalla norma?

Risposta

In relazione allo svolgimento dell'attività presso i centri estetici, si ricorda che i riferimenti normativi sono: l'Allegato 9 del D.P.C.M. 07/08/2020 – scheda tecnica “SERVIZI ALLA PERSONA” e le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in particolare: devono essere riorganizzati gli spazi, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti.

Domanda

- 1. Nel caso di clienti allergiche, che perciò presentano sintomi quali tosse, raffreddore e lacrimazione, possono accedere nel centro estetico nel caso in cui risulti che la temperatura misurata all'ingresso del centro estetico sia inferiore ai 37,5°?**
- 2. Possono essere presenti più di 2 clienti nel caso in cui la terza stesse facendo una lampada solare e si trovasse in una cabina in cui non avrebbe contatti con nessuno?**
- 3. Vorrei sapere se posso tenere le tende che limitano la visuale dall'esterno.**

Risposta

- L'indicazione contenuta nelle linee guida (Allegato 9 del D.P.C.M. 07/08/2020 - scheda tecnica “SERVIZI ALLA PERSONA” e le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) è quella di impedire l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°C. Si consiglia tuttavia di valutare attentamente l'opportunità di differire gli appuntamenti per i clienti che presentano altre sintomatologie che possono essere riconducibili alla COVID-19 (in particolare sintomatologie respiratorie);
- la presenza dei clienti va calcolata utilizzando i criteri di cui all'allegato 9 di cui sopra, si riportano in particolare i seguenti passaggi: *"la permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita*

limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.” [..] “Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti”;

3. le tende, come tutti gli elementi di arredo, devono essere facilmente sanificabili (pulibili e disinfettabili) altrimenti vanno rimosse.

Domanda

Il titolare di un esercizio pubblico di 40 mq, di cui consta di 5 tavolini con 12 posti a sedere in totale e 4 posti a sedere con sgabelli sono all'esterno adiacenti alle vetrate del locale, chiede come operare per mettere in sicurezza il locale.

Chiede indicazione relativa agli impianti di condizionamento in merito alla messa in funzione o meno degli stessi.

Risposta

Lo svolgimento dell'attività presso esercizi in cui avviene la somministrazione di pasti e bevande deve avvenire in conformità alle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive emesse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e All'Allegato 9 del D.P.C.M. 07/08/2020 – scheda tecnica “RISTORAZIONE”.

In particolare per quanto riguarda l'impianto di condizionamento, premesso che va sempre favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni, è obbligatorio, se tecnicamente possibile escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità. (Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.

Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente).

Oltre agli impianti di ventilazione e climatizzazione, anche dispositivi personali di raffrescamento quali i ventilatori da tavolo, i ventilatori a pala da soffitto e persino i ventagli determinano la formazione di getti d'aria in ambiente, con velocità superiori a 1 m/s, che quindi possono interagire con le emissioni dovute alla presenza in ambiente di un soggetto positivo al SARS-CoV-2. Tali apparecchi e dispositivi non devono essere utilizzati nell'ambito di strutture ospedaliere o sanitarie. [Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#)

Si ricorda inoltre l'applicazione delle principali pratiche igieniche in adozione, per evitare la contaminazione degli alimenti da parte di microrganismi nocivi per la salute umana quando si

maneggiano e/o preparano gli alimenti rappresentano un approccio idoneo anche nei confronti della diffusione del SARS-CoV-2.

In particolare tali pratiche igieniche includono:

- accurata pulizia e sanificazione con opportuni prodotti specifici di superfici, attrezzature e materiali;
- lavaggio delle mani per tutti gli operatori;
- utilizzo di mascherine.

Si rammenta inoltre, che l'utilizzo della mascherina non deve sostituirsi, ma affiancarsi a tutte le altre fondamentali pratiche di prevenzione della diffusione del virus, incluso il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l'attuazione di tutte le altre pratiche igieniche.

Si raccomanda di smaltire mascherine e guanti monouso nei rifiuti indifferenziati.

Domanda

Siamo un'Associazione di promozione sociale, vorremmo portare a termine un percorso laboratoriale di teatro comico per ragazzi interrotto a causa del lockdown. Per terminare il percorso mancano 4 incontri da 2 ore ciascuno.

Si tratta di un gruppo di 12 ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Durante le attività, questi ragazzi erano supportati da una educatrice e guidati dall'esperto di teatro comico.

QUESITI:

- **è possibile portare a termine il percorso di teatro di 4 incontri facendo lavorare INSIEME i 12 ragazzi con i due adulti in uno spazio aperto e mantenendole distanze e l'igiene delle mani?**
- **dobbiamo adottare altre misure (es. triage?) e quali?**
- **valgono le linee guida messe a punto per i centri estivi anche se si tratta di soli 4 incontri?**
- **che tipo di documentazione dobbiamo predisporre, se richiesta?**
- **è possibile non essere assimilati formalmente ad un centro estivo?**
- **a quali misure dovremmo attenerci?**
- **quali obblighi se decidessimo di organizzare una piccola esibizione dei ragazzi (messa in scena del copione) alla quale parteciperebbero solo i genitori/famiglie dei ragazzi?**

Risposta

Il percorso di laboratorio teatrale sopra descritto, può essere ricondotto alle disposizioni previste dalle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, (ovvero per i luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età) ovvero a quanto previsto nell'Allegato 9 del D.P.C.M. del 07/08/2020, nella specifica scheda tecnica.

Pertanto devono essere rispettate durante lo svolgimento delle attività tutte le precauzioni indicate nelle suddette Linee Guida facendo particolare attenzione a:

- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
- lavarsi le mani con acqua e sapone o laddove non disponibile con soluzioni/gel a base alcolica;
- l'obbligo dell'uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- mantenere un registro delle presenze giornaliera da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali .

Nel caso in cui si organizzasse una recita teatrale (come da voi descritta), può essere ricondotta alle disposizioni previste dalle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO (sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti), ovvero a quanto previsto nell'Allegato 9 del D.P.C.M. del 07/08/2020, nella specifica scheda tecnica.

Nel rispetto delle suddette è necessario rispettare:

- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
- lavarsi le mani con acqua e sapone o laddove non disponibile con soluzioni/gel a base alcolica;
- l'obbligo dell'uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- mantenere un registro delle presenze giornaliera da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Domanda

Siamo una Pro Loco e vorremmo realizzare una cena sociale. Siamo a richiedere eventuali prescrizioni per poter svolgere l'attività in sicurezza.

Vista la situazione Covid vorremo proporre un servizio a domicilio sia nel nostro paese e nei paesi limitrofi.

Lo svolgimento dell'attività da lei descritta può essere ricondotta alle disposizioni previste dalle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – SAGRE E FIERE LOCALI (sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili), ovvero a quanto previsto nell'Allegato 9 del D.P.C.M. del 07/08/2020, nella specifica scheda tecnica.

Pertanto devono essere rispettate durante lo svolgimento delle attività tutte le precauzioni indicate nelle suddette Linee Guida facendo particolare attenzione a:

- riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- lavarsi le mani con acqua e sapone o laddove non disponibile con soluzioni/gel a base alcolica;
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
- i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- prevedere il tracciamento dei soggetti che partecipano all'evento e mantenere l'elenco dei soggetti, per un periodo di 14 giorni;
- per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica (Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (RISTORAZIONE)).

Domanda

Buongiorno, sono titolare di un negozio di calzature, sono qui a chiedere ragguagli in merito alle normative Covid-19 sull'uso degli apparecchi di climatizzazione nei negozi.

Risposta

In merito a quanto da lei richiesto si comunica che l'attività da lei svolta rientra in quelle dell'allegato 9 del D.P.C.M. 07/08/2020 – COMMERCIO AL DETTAGLIO. Quanto agli impianti di condizionamento, si ricorda di "favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria".

Domanda

Con il caldo gli operai che lavorano all'interno dei capannoni, possono essere esonerati dall'indossare la mascherina laddove vi è la possibilità di rispettare la distanza fisica di 1 metro.

Risposta

L'Allegato 12 del D.P.C.M. 07/08/2020 stabilisce che *“qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”*.

Domanda

Condivido lo studio con altre colleghe. Nelle varie stanze e in sala d'attesa ci sono dei climatizzatori. Abbiamo provveduto alla sanificazione standard annuale ad opera del nostro idraulico. Mi chiedo se possiamo utilizzarli o se ci sono delle limitazioni.

Risposta

L'allegato 9 del D.P.C.M. 08/07/2020 – UFFICI APERTI AL PUBBLICO definisce le precauzioni da attuare presso gli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e i servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

In particolare, in merito agli impianti di condizionamento, il suddetto D.P.C.M. stabilisce che è necessario *“favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.”*

Domanda

Ci sono regole particolari e restrittive nel caso si volesse fare un'inaugurazione per l'apertura di un nuovo locale? Dove posso trovare queste informazioni?

Risposta

L'Ordinanza FVG n.22/PC del 31/07/2020 consente, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento dell'inaugurazione per l'apertura di una nuova attività. Si evidenziano le seguenti precauzioni igienico – sanitarie:

- mettere a disposizione prodotti per l'igienizzazione delle mani laddove non sia possibile l'utilizzo di acqua corrente e sapone;
- mettere a disposizione servizi igienici e prevedere la sanificazione degli stessi;

- mettere a disposizione un sistema di tracciamento delle persone che parteciperanno all'evento da lei descritto;
- assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute al tavolo;
- assicurarsi che non si verifichino affollamenti in spazi circoscritti;
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- che sia obbligatorio l'uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi;
- è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

Domanda

È possibile svolgere una riunione di Consigli in auditorium di 320 posti. Saranno presenti circa 25 persone. Quali sono le indicazioni da mettere in atto? Bisogna indossare la mascherine?

Risposta

Per l'attività esiste un riferimento normativo specifico, ma può essere ricondotta alle attività descritte nell'allegato 9 del D.P.C.M. 07/08/2020, scheda tecnica – UFFICI APERTI AL PUBBLICO e nell'allegato 12 del D.P.C.M. 07/08/2020.

Si ricorda l'adozione delle misure necessarie a prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus quali :

- favorire le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina;
- lavarsi le mani con acqua e sapone o laddove non disponibile con soluzioni/gel a base alcolica;
- garantire un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO E PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (GUIDE ALPINE E MAESTRI DI SCI) E GUIDE TURISTICHE

Domanda

Come stilare il protocollo di sicurezza per la riapertura di aree naturalistiche protette, a chi inviarlo e se è obbligatorio?

Risposta

In riferimento al quesito si ritiene che i siti considerati aree naturalistiche protette, che rientrano in quanto previsto dall'articolo 1 lettera q) del D.P.C.M. 07/08/2020, ossia [...] "il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [...]. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. I requisiti che devono essere soddisfatti per contrastare la diffusione del virus SARS-COV-2 sono elencati nelle schede tecniche "parchi tematici e di divertimento" e "professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche", nonché quelli previsti dall'Allegato 9 al D.P.C.M. 07/08/2020, pertanto non è necessario stilare un progetto organizzativo del servizio offerto, come previsto dall'Allegato 8 al D.P.C.M. 07/08/2020.

Domanda

Siamo titolari di un parco giochi al coperto con gonfiabili playground (gioco con vasca palline percorsi e scivoli). Il nostro codice ateco è 94.99.20.

La nostra struttura è di circa 700 mq suddivisa in tre aree gioco con staccionate (non sono quindi chiuse con pareti che impediscano il passaggio di aria). Sono presenti dodici climatizzatori.

Le attività svolte sono di festeggiamento di compleanno. Hanno accesso alla struttura soltanto i soci ed i loro invitati. Non è una struttura aperta al pubblico. I minori devono essere sempre accompagnati da un adulto loro responsabile.

In riferimento alle caratteristiche indicate avrei necessità di sapere quali sono le direttive anti contagio per poter riaprire.

Risposta

Lo svolgimento di attività ludico/ricreative in zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, deve avvenire in conformità alle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive emesse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero alla scheda tecnica specifica presente nell'Allegato 9 al D.P.C.M. del 07/08/2020.

In particolare per quanto riguarda l'impianto di condizionamento, premesso che va sempre favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità. (Evitare di utilizzare e

spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti, es. COV, durante il funzionamento. Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente).

Si ricorda inoltre che, per lo svolgimento delle attività, dovranno essere applicate le seguenti indicazioni:

- predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica;
- invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
- riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe;
- mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.

Si ricorda che, al fine di garantire la tracciabilità degli ospiti della struttura è auspicabile:

- adottare un sistema di prenotazione, al fine di evitare prevedibili assembramenti;
- nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.

Qualora presente, la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.

SPOSTAMENTI/ESTERI

Domanda

Persona che rientra o arriva dall'estero in Italia deve mettersi in isolamento fiduciario? Se sì a chi deve comunicarlo? Anche i suoi familiari già residenti in Italia sono sottoposti ad isolamento?

Risposta

Per quanto riguarda l'ingresso in Italia, il nuovo DPCM 7 agosto 2020, nell'Allegato 20, ci si deve attenere alle seguenti indicazioni:

- A. **San Marino e Città del Vaticano:** nessuna limitazione.
- B. **PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco:** sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione.

Croazia, Grecia, Malta, Spagna: con **Ordinanza del 12 agosto 2020**, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, devono anche:

presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

in alternativa

sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso:

- a. l'Azienda Sanitaria locale di riferimento;
- b. a proprio carico presso le strutture sanitarie private autorizzate ed accreditate i cui laboratori rispettano le specifiche fornite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 776 del 2020 e che hanno stipulato una convenzione con la Regione. In questo ultimo caso si deve specificare nel modulo di attestazione di rientro all'estero la scelta di rivolgersi alla struttura privata. Una volta ottenuto il referto, questo dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica malattie.infettive@asfo.sanita.fvg.it.

Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.

Agli obblighi appena descritti per chi entra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, imposti con l'Ordinanza del 12 agosto 2020, si applicano le stesse eccezioni previste dal DPCM 7 agosto 2020 (vedi paragrafo "SONO PREVISTE LE SEGUENTI ECCEZIONI").

- C. **Bulgaria e Romania:** sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).
- D. **Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay:** sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).
- E. **Resto del mondo:** gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).
- F. **Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana:** da questi Paesi è ancora in vigore un **divieto di ingresso** in Italia, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con

mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un **divieto di ingresso**, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

SONO PREVISTE LE SEGUENTI ECCEZIONI

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (e di tampone per Croazia, Grecia, Malta e Spagna) non si applica a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C ed F nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale (e di tampone per Croazia, Grecia, Malta e Spagna) NON si applicano:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante, che entrano in Italia per lavoro da Bosnia Erzegovina, Kosovo Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia alle condizioni che il transito sia di breve durata (permanenza massima di 120 ore o di transito in 36 ore; permane l'obbligo di segnalare l'ingresso in Italia)
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Le persone, che fanno ingresso in Italia con le seguenti modalità: trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, deve segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale e al proprio Medico di Medicina Generale.

I famigliari non devono effettuare l'isolamento fiduciario. Devono però essere assunte tutte le misure igienico sanitarie e le soluzioni di organizzazione domestica atte a garantire l'isolamento domiciliare.

Domanda

Autotrasportatore che entra in Italia e la attraversa solamente per raggiungere un altro stato cosa deve fare?

Risposta

In questo caso trova applicazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2020 (Art. 6 comma 7 lettera b):

In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità Sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 36 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 6, ai commi da 1 a 5.

Domanda

Modalità di comportamento da assumere con ospiti/clienti in arrivo dall'Albania:

- Un albergo ha ricevuto richiesta di soggiorno da due persone che provengono dall'Albania, come deve comportarsi?

- La dipendente di una pizzeria ha avvisato la titolare che la sorella convivente che rientra dall'Albania deve fare un periodo di isolamento, la dipendente può recarsi al lavoro?

Risposta

Il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (in vigore dal 9 agosto al 7 settembre 2020), prevede per i soggetti rientrati in Italia da Stati non facenti parte dell'UE (es.: dell'Albania), in possesso di comprovate motivazioni, l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora dichiarata. In merito al quesito numero 1, gli albergatori possono far soggiornare, presso la struttura ricettiva, soggetti rientrati dall'estero:

rispettando scrupolosamente le misure e le raccomandazioni di sanità pubblica di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

redigendo e attuando una procedura operativa per la gestione in sicurezza di un soggetto in isolamento fiduciario che soggiorna in struttura.

Si ricorda che i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario hanno l'obbligo di rimanere presso la loro dimora/stanza (con bagno privato), rimanere separati dagli altri ospiti/personale della struttura (divieto di contatti sociali), seguire le indicazioni igienico-sanitarie indicate dall'operatore di sanità pubblica e previste dalla normativa vigente.

In base alla normativa vigente, la dipendente della pizzeria può recarsi a lavoro, in quanto i familiari conviventi con soggetti rientrati dall'estero non devono effettuare l'isolamento fiduciario ma devono assumere tutte le misure igienico sanitarie e le soluzioni di organizzazione domestica atte a garantire il distanziamento sociale dal convivente sottoposto in isolamento fiduciario (stanze separate e bagno dedicati).

Domanda

Vado in Croazia 2 volte a settimana per lavoro. Sono sottoposto all'obbligo di isolamento domiciliare e tampone previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute 12/08/2020?

Risposta

No. L'Ordinanza non si applica ai lavoratori transfrontalieri (intendendosi per lavoratori transfrontalieri tutte le persone che si recano in Croazia per lavoro senza limitazioni temporali) e quindi non è necessario segnalare l'ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione e nemmeno sottoporsi al tampone.

CENTRI ESTIVI

INDICAZIONI PER IL PRANZO E LA MERENDA

Domanda

Ci sono ulteriori regole da seguire, viste le linee guida all'Allegato 8 del D.P.C.M. del 08/07/2020 e le linee guide della Regione FVG?

Risposta

Al fine di garantire requisiti di sicurezza e igiene alimentare durante l'attività di preparazione (in caso di cucina interna) e di somministrazione di pasti destinati ai minori e al personale del centro estivo si ritiene necessario il rispetto di:

1. norme inerenti l'igiene e la sicurezza alimentare previste dai Regolamenti Comunitari e altre normative di settore (come il rispetto della catena del freddo);
2. precauzioni generali per il contrasto della diffusione del virus SARS-COV-2 (distanziamento fisico, uso corretto di mascherine, igiene frequente ed accurata delle mani, ecc.);
3. precauzioni di igiene e sicurezza alimentare da integrare rispetto a quanto già indicato al punto 1, (ad esempio la riorganizzazione dei processi quali la gestione delle pulizie/disinfezione), espone nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2. Versione del 19 aprile 2020](#) ;
4. misure specifiche ulteriori, previste dalle Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per minori: interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2". Nella fattispecie, per quanto attiene il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti si prevede:
 - a. di specificare nel "Progetto organizzativo del servizio offerto" se si prevede la preparazione dei pasti con l'utilizzo di una cucina interna, oppure si prevede la somministrazione dei pasti attraverso il servizio di fornitura di pasti in monoporzione.
Si tiene a precisare che lo sporzionamento dei pasti può essere effettuato esclusivamente quando gli stessi sono preparati presso la cucina interna della struttura. Diversamente dovrà essere prevista la fornitura di pasti monoporzione. In qualsiasi caso si raccomanda l'utilizzo di stoviglie monouso. È consentito, inoltre, il "pranzo al sacco" portato da casa.
 - b. di lavare stoviglie e bicchieri non monouso in lavastoviglie alla massima temperatura, è tuttavia raccomandato l'uso di stoviglie e bicchieri monouso;
 - c. di sanificare i tavoli prima e dopo il pranzo, e comunque di eseguire una pulizia giornaliera di tutte le superfici più volte al giorno con soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm), garantendo l'areazione dei locali chiusi;
 - d. di effettuare l'igiene delle mani prima e alla fine del pranzo da parte dei minori e degli operatori;
 - e. di mantenere durante il pranzo la distanza di almeno 1 metro fra i presenti, se indoor, a seconda delle dimensioni del locale, va garantita la presenza di un singolo gruppo di minori

nella stessa stanza, prevedendo, se necessario, dei turni o utilizzando più locali o, in caso di locali più ampi, distanziando i tavoli;

- f. l'importanza di favorire l'organizzazione per turni l'utilizzo di spazi comuni come durante il momento del pasto, con l'obiettivo di ridurre il numero delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali;
- g. di controllare che non avvengano scambi di bicchieri/posate/tovaglioli;
- h. anche durante la merenda si raccomandano igiene delle mani e mantenimento della distanza di sicurezza. La merenda, se non fornita dall'ente gestore, potrà essere fornita dal genitore/familiare/accompagnatore, consegnata agli operatori/volontari che, dalla consegna alla somministrazione al minore, dovranno garantire il rispetto le indicazioni esposte nei precedenti punti.

In merito alla gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali indoor e delle superfici, si rimanda ai Rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità: [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#) ; [Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020](#) ; [Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020](#)

STATO DI SALUTE DEI FREQUENTANTI DEL CENTRO ESTIVO (OPERATORI/BAMBINI)

Domanda

- **è previsto il tampone per gli operatori, dove va fatto? È obbligatorio anche nei centri estivi organizzati privatamente o solo in quelli comunali?**
- **viene menzionato il PROGETTO ORGANIZZATIVO che include le modalità per la verifica delle condizioni di salute del personale e dei bambini in accordo con le competenti autorità sanitarie locali, chi sono queste autorità e come le possiamo contattare?**

Risposta

No, il test del tampone COVID- 19 non è previsto. La delibera regionale n.804 del 29/05/2020 relativa alle nuove *“Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2”* prevedono che *“gli operatori devono essere sottoposti a eventuali verifiche dello stato di salute secondo le indicazioni delle autorità sanitarie competenti”*, pertanto tale precauzione non è vincolante per l'apertura del centro estivo.

Domanda

Triage: per agevolare l'accoglimento dei ragazzi, evitare assembramenti, è possibile sostituire la rilevazione giornaliera della temperatura con un'autocertificazione del genitore?

Risposta

La delibera regionale n. 804 del 29/05/2020 consente l'accoglimento di operatori/minori/personale esterno esclusivamente dopo essere stati sottoposti (all'ingresso della struttura) alla misurazione della temperatura corporea, non prevedendo la possibilità alternativa della presentazione dell'autocertificazione.

Domanda

È sufficiente un'autocertificazione attestante il buono stato di salute dei bambini fornita dai genitori per l'iscrizione ai centri estivi?

Risposta

La Delibera regionale n. 804 del 29/05/2020 non impone ai genitori/familiari del minore l'obbligo di presentazione, ai fini dell'iscrizione al servizio offerto, di un'autocertificazione attestante il buono stato di salute dei bambini, ma l'assunzione e l'accettazione condivisa tra l'ente gestore e le famiglie di tutte le prescrizioni necessarie al contenimento della diffusione del COVID 19 e alla corretta e puntuale applicazione del protocollo di accoglienza, cura e gestione dei minori. Tuttavia, in caso di bambini con patologie specifiche e/o con disabilità o in caso di familiare/convivente del bambino affetto da condizioni che possano determinare maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2, si sottolinea l'importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra e del Medico di Medicina Generale in relazione all'idoneità alla frequenza del servizio per l'infanzia (il "Patto di corresponsabilità").

Domanda

Come deve comportarsi l'Ente Gestore in merito all'obbligo di vaccinazione degli utenti?

Risposta

Per le attività educative, ludiche e ricreative per minori di cui alla D.G.R. n.804 del 29/05/2020, l'Ente Gestore non è tenuto alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale degli utenti.

Domanda

Nelle linee guida non è chiaro il comportamento da tenere con il gruppo in caso di operatore o bambino che presenta sintomi influenzali; ovvero: dopo il ritiro del bimbo da parte del genitore o la mancata presenza dell'operatore o del bambino a causa di sintomi influenzali, il gruppo nella sua totalità (operatori e bambini) dovranno sospendere la loro presenza presso il centro estivo fino a certezza di negatività al covid19, o potranno proseguire le loro attività? L'ente gestore si limita a tener traccia dell'evento o deve segnalarlo all'Azienda Sanitaria? La successiva riammissione al centro, a seguito di guarigione, avviene con semplice autocertificazione di un genitore o serve certificato medico?

Risposta

Nel caso in cui sia presente all'interno di un gruppo un soggetto (operatore o bambino) che presenti sintomi influenzali, nell'allegato 1 alla Delibera Regionale n. 804 del 29/05/2020 si afferma *“Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-Cov-2 è fondamentale che qualunque persona che presenti sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell'olfatto e del gusto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non acceda al servizio. L'operatore che manifesti sintomi durante la permanenza informa tempestivamente il referente del servizio per gli opportuni provvedimenti, sospende l'attività ponendosi in isolamento e contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per l'eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria. Analogamente, nel caso di insorgenza di sintomi in un minore, viene immediatamente contattato un genitore/familiare per il rientro a domicilio e attivazione del MMG/Pediatra di Libera Scelta (PLS), organizzando nel frattempo una forma di isolamento dal resto del gruppo.*

Nell'attesa di riscontrare la positività o meno da parte del bambino o dell'operatore sintomatico, l'attività del centro estivo può proseguire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate all'interno dell'allegato alla DGR 804/2020.

Il soggetto gestore collaborerà con il personale del dipartimento di prevenzione nelle attività per l'individuazione di tutti i soggetti che sono stati a contatto stretto con il caso positivo.

La prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità saranno definite dalle competenti autorità sanitarie.

Nel caso venga accertato un caso positivo COVID19, tra i minori o operatori, il dipartimento di prevenzione competente territorialmente metterà in atto tutte le misure per garantire il contenimento e la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. Il soggetto gestore collaborerà con il personale del dipartimento di prevenzione nelle attività per l'individuazione di tutti i soggetti che sono stati a contatto stretto con il caso positivo. La prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità saranno definite dalle competenti autorità sanitarie.”

Si ricorda che non vi è alcun obbligo normativo di richiesta da parte del soggetto gestore del centro estivo di un certificato medico ai fini del rientro presso la struttura del minore a seguito di guarigione.

Domanda

In uno dei gruppi l'animatrice è mamma di una bimba che ha febbre da oggi e che fa parte del suo stesso gruppo (come da indicazioni delle linee guida). Secondo il patto di corresponsabilità firmato dai genitori, l'impegno è di non portare il bambino a scuola in caso di febbre anche di uno dei famigliari. Non è previsto però il comportamento per quanto riguarda il nostro caso. Ci potete dare indicazioni? L'educatrice può venire a lavorare anche se la figlia che è nel suo stesso gruppo ha la febbre? (Il pediatra dice di attendere fino a lunedì per capire meglio da cosa sia dovuta). L'educatrice non ha alcun sintomo

Risposta

Laddove i sintomi riscontrati non siano legati a contagio da Covid-19, la mamma, nonché operatrice del centro estivo, può continuare la sua attività lavorativa nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 attualmente in vigore.

REQUISITI OPERATORI, FORMAZIONE, MASCHERINE E DPI

Domanda

Quando avverrà la formazione degli operatori? Che durata hanno gli incontri? Danno diritto al conseguimento di un attestato? Si faranno in presenza o a distanza?

Risposta

Per quanto riguarda la formazione degli operatori dei centri estivi per minori, l'ASFO ha provveduto alla pubblicazione nel sito aziendale, in una specifica sezione dedicata, di una raccolta di video (visionabili on-line) e documenti scaricabili che potranno essere utilizzati dagli operatori/volontari e dai soggetti gestori per adempiere alla responsabilità formativa in materia di misure generali di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19. L'utilizzo degli strumenti formativi messi a disposizione dall'ASFO non darà diritto al conseguimento di un attestato formativo. Tuttavia, sarà cura del soggetto gestore garantire che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.

Domanda

I DPI verranno distribuiti dall'azienda sanitaria? Quali sono i DPI da usare per gli operatori?

Risposta

La fornitura di tutti i DPI previsti ai propri operatori è garantita dal Soggetto Gestore (capitolo 4. "Soggetto Gestore" della delibera regionale n. 804 del 29/05/2020). I DPI da utilizzare sono indicati dal proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Per i più piccoli, il cambio dei pannolini sarà eseguito dal personale munito di DPI (guanti, mascherina e visiera protettiva) e verrà utilizzato materiale monouso.

Domanda

- 1) Operatori: con il termine generico “operatore” si definisce uno specifico profilo professionale? È richiesta la maggiore età degli operatori?;**
- 2) Volontari: è prevista la figura del volontario in supporto agli operatori? Nel caso sia prevista la figura del volontario è richiesta la maggiore età?**

Risposta

1) Per operatori si intendono persone maggiorenni e in possesso di diploma di scuola media superiore, ovvero diploma della scuola dell'obbligo e con un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni. Il possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell'animazione nell'area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale. Sono da considerarsi operatori di area educativa anche i soggetti abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive. Gli operatori possono essere coadiuvati da altri soggetti non aventi i requisiti richiesti, che comunque non vanno conteggiati al fine del calcolo del rapporto numerico operatori/minori (articolo 8, lettera b, del D.P.Reg 22 maggio 2001, n. 0190/Pres “Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13”).

2) “Nell'ambito di progetti rivolti ai minori di età superiore ai tre anni, per le attività di supporto è consentito avvalersi anche dell'attività di volontari minorenni di età non inferiore a 16 anni” (delibera regionale n. 804 del 29/05/2020).

Domanda

Nel caso di centri estivi rivolti ai bambini della fascia d'età 3-6 anni (Scuola dell'Infanzia), saranno presenti alcuni bambini dell'ultimo anno che hanno da poco compiuto 6 anni. Per loro vale l'obbligo di utilizzo della mascherina?

Risposta

Sì, ai sensi della DGR 804/2020 i bambini che hanno compiuto 6 anni hanno l'obbligo di indossare la mascherina, ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata;

Domanda

Le mascherine ad uso del personale, come previsto da linee guida, possono essere quelle in tessuto (dette di comunità), data anche la possibilità di averle colorate e rendere l'impatto pedagogico dei bimbi meno forte?

Risposta

Ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D.P.C.M. 07/08/2020, *“possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguata che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.”*

Resta salvo l'utilizzo di idonei DPI per i lavoratori da utilizzare come da indicazioni del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Ai sensi dell'allegato 12 del D.P.C.M. 07/08/2020 è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). In particolare sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'*articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'*articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*.

Domanda

Per le mascherine degli educatori avete delle indicazioni oppure facciamo riferimento al nostro RSPP (chiede la chirurgica)? all'esterno gli operatori devono usare la mascherina? Accogliendo bambini fino ai 6 anni, che comunque fanno parte della sezione grandi della scuola dell'infanzia, ci possiamo trovare in un gruppo con bambini sia di 5 che di 6 anni. Questi devono indossare la mascherina tutto il giorno?

Risposta

La fornitura di tutti i DPI previsti ai propri operatori è garantita dal Soggetto Gestore (capitolo 4. "Soggetto Gestore" della delibera regionale n. 804 del 29/05/2020). I DPI da utilizzare sono indicati dal proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D.P.C.M. 07/08/2020, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguata che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Indossare la mascherina, obbligatoria dai 6 anni di età, ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata.

L'uso delle protezioni delle vie respiratorie è obbligatorio nei luoghi al chiuso e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Altresì la Circolare del Ministero della Salute del 16/08/2020 all'art. 1 c.1 lettera a) prevede che: *"è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale"*.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Domanda

Quali informazioni ci sono in merito alla pulizia dei locali dopo ciascuna giornata di centro estivo?

Risposta

Dopo ciascuna giornata del centro estivo, il soggetto gestore deve garantire la pulizia di tutti i locali e la sanificazione (ovvero detersione più disinfezione) secondo quanto indicato al punto 2.1 "Linee guida

regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2":

- sanificare i locali una volta al giorno e i servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm);
- quando l'uso dell'ipoclorito di sodio non è adatto al materiale da trattare (es. telefono, apparecchiature di controllo a distanza, maniglie delle porte, pulsanti dell'ascensore, ecc.) utilizzare alcol etilico al 70%;
- le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro;
- eseguire la disinfezione giornaliera delle superfici con una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm);
- arieggiare frequentemente i locali;
- quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso; gli attrezzi per la pulizia non porosi vanno disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5%.

Per quanto non sopra riportato si rimanda alle indicazioni contenute nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#) - Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor" e successive modifiche.

Domanda

"Sanificare i servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm)" significa che non vale la norma prevista dalle linee guida nazionali "I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati"?

Risposta

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione del 17 maggio 2020, consente a partire dal 03 giugno 2020, lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed educative, a favore di minori [...]. Nella suindicata Ordinanza è stato precisato che tali attività [...] dovranno essere svolte nel rispetto di protocolli di sicurezza e di linee guida regionali. Pertanto vanno considerate, quale riferimento, le indicazioni contenute nelle *"Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2"*..

Domanda

I bambini all'ingresso toglieranno le scarpe per utilizzare delle calzature/calzini per l'interno. Ma quando escono in giardino, utilizzano le scarpe con cui sono arrivati?

Risposta

Secondo quanto previsto dalla DGR 804/2020, è preferibile l'uso esclusivo di calzature dedicate o calzini antiscivolo per l'ambiente indoor; nel caso i bambini dovessero uscire per andare in giardino potranno utilizzare le stesse scarpe con cui sono arrivati al centro estivo.

Domanda

È possibile lasciare a disposizione alcuni libri, puzzle, cubi in legno per ciascun gruppo di bambini? Il materiale naturale e l'argilla si possono utilizzare?

Risposta

La pulizia dei giocattoli va garantita più volte durante la giornata; a fine giornata gli stessi vanno disinfettati con soluzione a base di ipoclorito di sodio (0,1%) o a di alcol etilico (70%), sciacquati e asciugati. Nel caso di peluche si consiglia il lavaggio a 60° e la completa asciugatura. I giocattoli devono essere lavabili, di uso personale per ciascun bambino, o comunque ad uso esclusivo di un singolo gruppo di bambini. Qualora fosse indispensabile, è possibile utilizzare libri, puzzle e dadi in legno all'interno di uno stesso gruppo di bambini garantendo sempre il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 804/2020 al fine di ridurre il contagio. Si consiglia, qualora venissero usati materiali naturali/argilla l'uso esclusivo degli stessi per ciascun bambino.

INDICAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO

Domanda

I bambini possono portarsi da casa uno zaino proprio con merenda, bottiglia d'acqua, proprio kit di cancelleria varia ad uso proprio, berretto, ecc.?

Risposta

Si, è consentito, portare il "pranzo al sacco", la bottiglia d'acqua (si consiglia di applicare sulla stessa un'etichetta con il nome del bambino) e il Kit cancelleria rispettando sempre le precauzioni igienico-sanitarie. Tutto ad uso esclusivo per ogni bambino ed evitando scambi di bottiglie/borracce e/o materiali.

Domanda

È possibile che un operatore segua più di un gruppo nell'arco della settimana o della giornata (ad esempio il mattino 4 ore con un gruppo e il pomeriggio 4 ore con un altro gruppo)?

È possibile prevedere la figura di un operatore che per lo svolgimento di una specifica attività (es. laboratori artistici, musicali, ecc...) incontri tutti i gruppi, seppur in momenti diversi?

Risposta

È possibile, tuttavia le linee guida regionali, al fine di evitare intersezioni tra operatori e gruppi di bambini diversi, raccomandano di individuare uno o più operatori esclusivi per ogni gruppo di utenti e di organizzare le attività in modo tale da garantire la continuità di relazione tra operatore/i e gruppo di bambini (si raccomanda di fare in modo che l'operatore resti il medesimo per ciascun gruppo per tutto il periodo di permanenza presso la struttura). Questa modalità organizzativa, insieme alla non intersezione tra gruppi, proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare.

Nel caso di operatori che frequentano la struttura per lo svolgimento di specifiche attività (es. laboratori artistici, musicali, ecc...), qualora si trovino ad interagire con i diversi gruppi di bambini presenti (seppur in momenti diversi), dovrà essere mantenuta per tutta la durata di svolgimento dell'attività il distanziamento sociale di almeno un metro, nonché l'utilizzo degli idonei DPI (mascherina, ecc...).

In merito agli spazi, si ribadisce l'importanza di favorire le attività all'aperto e di organizzare per turni l'utilizzo di spazi comuni (es durante il momento del pasto) con l'obiettivo di ridurre il numero delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali.

Si ricorda che vanno, in ogni caso, garantite opportune modalità di "tracciamento" dei contatti, aventi l'obiettivo di registrare i partecipanti e gli operatori presenti in struttura, nonché le situazioni di intersezione/contatto tra gruppi di minori e operatori (interni e/o esterni alla struttura).

Domanda

Il Responsabile può essere referente di più operatori?

Risposta

La figura del Coordinatore responsabile, prevista all'articolo 8 del Decreto Del Presidente della Regione 22 maggio 2001, N. 0190/Pres., può essere unica per più operatori.

Domanda

È preferibile che i gruppi siano formati da bambini/adolescenti provenienti dal minor numero possibile di gruppi familiari. Le attività devono evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di intersezione), queste limitazioni diventano una criticità per la gestione degli spazi, delle risorse e della gestione dei ragazzi.

Risposta

Al fine di contenere la diffusione del contagio, sia a livello nazionale che a livello regionale, sono elementi fondamentali e imprescindibili:

- il numero e l'età dei bambini e adolescenti accolti, devono essere calcolati nel rispetto dello spazio disponibile tale da garantire il distanziamento fisico e determinati dal contingentamento del numero dei minori presenti nel servizio e dagli spazi a disposizione;
- l'organizzazione delle attività ricreativa ed educativa prevedendo spazi adeguati e piccoli gruppi di bambini (è preferibile che i gruppi siano formati da bambini/adolescenti provenienti dal minor numero possibile di gruppi di familiari); inoltre, le attività devono evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di intersezione) in modo che, nell'eventualità di un caso di COVID19, venga limitata la possibilità di contagio e favorito il monitoraggio dei contatti.

Strategie da poter adottare per ovviare alle criticità:

- favorire le attività all'aperto;
- organizzare per turni l'utilizzo di spazi comuni (es durante il momento del pasto) con l'obiettivo di ridurre il numero delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali.

Domanda

Secondo l'allegato 8 del D.P.C.M. 07/08/2020, è previsto che il numero di 7 bambini per la fascia 6/11 anni è "consigliato". Vorrei sapere se un gruppo in cui ci sono dei fratelli, può essere formato da 8 bambini, inoltre è possibile aumentare tale rapporto a 1 a 6 (4 gruppi da 6 bambini) per poter accogliere tutte le domande? (Gli spazi della scuola lo consentirebbero).

Risposta

L'indicazione generale è che l'attività deve essere organizzata in gruppi ben individuati, più piccoli possibile e tendenzialmente legati ad un unico educatore/operatore, fermo restando il necessario tracciamento e la NON intersezione tra i gruppi.

L'allegato 8 al D.P.C.M. 07/08/2020 al punto 2.3 prevede che: il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti è graduato in relazione all'età dei minori:

1. per i bambini in età da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
2. per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini;
3. per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.

Possono esserci deroghe nella composizione dei gruppi al fine di garantire e favorire la compresenza di fratelli all'interno degli stessi gruppi. Pertanto, nel caso specifico, è possibile formare un gruppo da 8

Domanda

Quali attività sportive possono praticare i ragazzi frequentanti i centri estivi?

Risposta

Possono essere svolte tutte le attività sportive nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da covid-19 specificate nelle *"Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2"*. A seguito si elencano alcuni aspetti da tenere in considerazione, previsti dalla normativa precedentemente citata:

- evitare il più possibile le attività che prevedono il contatto diretto fra le persone e attraverso oggetti toccati da più persone;
- favorire formule di accoglimento e accudimento dei bambini più piccoli che prevedano attività singole e non di gruppo, come ad esempio colorare schede, giocare con le costruzioni, leggere fiabe, giocare con paste modellatrici, favorire ogni attività al banco. Lo stesso vale per le attività dei ragazzi, che devono privilegiare modalità che permettano di adoperare tutte le possibili misure di distanziamento fisico finalizzate a contenere il rischio di contagio;
- le attività di ciascuno dei piccoli gruppi di minori devono essere organizzate dagli operatori mantenendo sempre alto il livello di attenzione alle precauzioni igienico-sanitarie. È fondamentale inserire nel contesto delle diverse iniziative ludiche/ricreative occasioni di educazione per i minori,

anche attraverso la progettualità di modalità creative e innovative per favorire l'adozione di comportamenti corretti da parte dei bambini (ritualità del momento dell'igiene delle mani, associazione di intermezzi musicali alle diverse azioni, uso di materiale visivo, ricorso a accorgimenti particolari per mantenimento della distanza di sicurezza, ecc.);

- si raccomanda la riduzione di materiale ludico a cui il bambino accede in autonomia e la messa a disposizione del solo materiale utile al gioco/attività del momento. Vanno inoltre limitati al massimo gli spostamenti dei bambini e degli operatori all'interno degli ambienti del servizio.

Domanda

Nell'ambito di un centro estivo sono consentite le seguenti attività?

- **passeggiate a piedi nei territori circostanti**
- **giri in bicicletta nei territori circostanti**
- **visite a aziende agricole/fattorie didattiche**
- **giornata presso piscina comunale all'aperto**
- **utilizzo di scuolabus per gli spostamenti, nel rispetto della distanza e delle regole di sanificazione**

Risposta

In relazione alla tipologia di attività consentite si evidenzia che tutte le attività educative proposte devono essere descritte nel progetto organizzativo di cui al punto 5 della DGR n. 804 del 29/05/2020. Tutte le attività svolte devono sempre rispettare le precauzioni generali previste dalla DGR 804/2020 ovvero:

- lavarsi le mani con acqua e sapone o laddove non disponibile con soluzioni/gel a base alcolica, più volte al giorno;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
- indossare la mascherina, obbligatoria dai 6 anni di età, ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata. L'uso delle protezioni delle vie respiratorie è obbligatorio nei luoghi al chiuso e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Resta salvo l'utilizzo di idonei DPI per gli operatori da utilizzare come da indicazioni del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Si ricorda che potranno essere impiegati scuolabus e mezzi di trasporto pubblico o privato dedicati. In caso di utilizzo di mezzi pubblici si rimanda all'ordinanza regionale n.21/PC dd. 15 luglio 2020. In ogni caso vanno garantiti il mantenimento della distanza di sicurezza (almeno un metro) tra gli occupanti del mezzo e la sanificazione dello stesso. In relazione del numero e dell'età dei minori, deve essere garantita la presenza di accompagnatori adulti che assicurano anche l'accompagnamento a bordo dei minori stessi.

INDICAZIONI PER L'ENTE GESTORE

Domanda

In caso di eventuali contagi su chi ricade la responsabilità: sull' Ente gestore (Cooperativa), o sull' Ente organizzatore (Comune)?

Risposta

Non sono previste responsabilità se vengono rispettate le indicazioni riportate sul proprio Progetto organizzativo del servizio offerto, condiviso preventivamente con il Comune e con l'Azienda Sanitaria territorialmente competenti.

Domanda

Finanziamenti: Sono previsti dei finanziamenti regionali per l'erogazione del servizio? Se si, gli stessi verranno erogati a: Comuni , Cooperative o Famiglie? Quali le tempistiche?

Risposta

In relazione ad aspetti relativi a finanziamenti economici, si suggerisce di rivolgersi alle competenti Strutture Regionali.

Domanda

Nel caso in un cui un appalto per la gestione del centro estivo non comprenda il servizio di pulizie come ci si può comportare con riferimento al punto 4 comma 3 delle Linee guida ("Il soggetto gestore deve garantire, prima dell'apertura e durante il periodo di svolgimento dell'attività, la sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti secondo quanto indicato al punto 2.1 delle presenti linee guida)? In questo caso è il Comune l'Ente Gestore e quindi continua a dare in appalto il servizio di pulizia alla ditta esterna di pulizie, oppure il servizio di pulizie viene affidato alla cooperativa che gestisce il centro estivo?

Risposta

Spetta al Soggetto Gestore garantire, prima dell'apertura e durante il periodo di svolgimento dell'attività, la sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti secondo quanto indicato al punto 2.1 delle suddette linee guida.

Domanda

Rappresento una cooperativa. Con l'amministrazione locale volevamo organizzare i centri estivi raggruppando i ragazzi di più paesi limitrofi e svolgendo le attività presso una struttura ricettiva attiva presso il Comune. Vorrei sottoporre alcuni quesiti per allineare la mia società con i requisiti, in particolare:

- il DVR deve essere aggiornato con le specifiche COVID?
- la figura del RSPP viene fornita dall'UTI, dall'ASFO oppure è a mio carico?
- il progetto organizzativo viene redatto da un ente comune a tutte le organizzazioni oppure viene redatto dal proprio RSPP e approvato dall'ASFO?

Risposta

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato con riferimento al rischio Covid-19 solo laddove l'attività preveda l'esposizione a Rischio Biologico.

Nella maggioranza dei comparti lavorativi, l'esposizione a Covid-19, potenziale o in atto, non è connessa alla tipologia dell'attività svolta: il rischio biologico da Covid-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.

Si ricorda che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è un obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro.

Si ricorda che spetta al Soggetto Gestore elaborare il progetto organizzativo del servizio contenente almeno gli elementi di cui al punto 5 e inviarlo al Comune nel cui territorio si svolge l'attività, al fine di acquisirne l'approvazione preventiva necessaria per l'avvio dell'attività stessa e trasmettere, contestualmente all'invio di cui al punto 1, il progetto all'Azienda sanitaria per i successivi adempimenti di competenza relativi al rispetto delle precauzioni igienico sanitarie.

Si ricorda che spetta al Soggetto Gestore elaborare il progetto organizzativo del servizio contenente almeno gli elementi di cui al punto 5 e sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, la procedura per l'avvio delle Attività estive COVID-19, a partire dal 15 giugno 2020, avverrà attraverso procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

A tal fine è stato aggiornato il procedimento nel portale SUAP regionale.

I Comuni non dovranno rilasciare nulla osta o autorizzazione definitiva.

Resta l'obbligo in capo ai gestori di inoltrare all'ASFO il progetto organizzativo del servizio offerto (secondo le modalità descritte sul sito aziendale - https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/centri_estivi.html).

Domanda

In merito all'apertura dei centri estivi, sul sito regionale è scritto che dal 15\06\2020 è necessario presentare una SCIA tramite SUAP. La scheda di progetto non è quindi più valida? E' necessaria la firma digitale?

Risposta

In seguito a disposizioni ministeriali (Decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020), la procedura per l'avvio delle Attività estive COVID-19, a partire dal 15 giugno 2020, avverrà attraverso procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

A tal fine è stato aggiornato il procedimento nel portale SUAP regionale.

Per i soggetti gestori che hanno già presentato la domanda con il procedimento autorizzatorio precedente NON è necessario ripresentare la SCIA. Verrà considerato valido quanto precedentemente presentato, pertanto le attività potranno regolarmente iniziare.

I Comuni non dovranno rilasciare nulla osta o autorizzazione definitiva.

Resta l'obbligo in capo ai gestori di inoltrare all'ASFO il progetto organizzativo del servizio offerto (secondo le modalità descritte sul sito aziendale - https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/centri_estivi.html).

Domanda

I ragazzi /e con 14 anni compiuti possono accedere ai centri estivi e uscire in autonomia, senza necessità di accompagnatori? Con apposita delega un adulto può accompagnare e/o ritirare più bambini?

Risposta

Per l'ingresso e l'uscita dei minori dal centro estivo può essere effettuato secondo le modalità definite dal gestore e condivise con i genitori degli utenti.

Si ricorda che all'esterno del centro estivo devono essere rispettate le misure di contenimento del contagio previste sull'intero territorio nazionale.

Domanda

Chiediamo informazioni riguardo la possibilità di fare nel giardino della nostra scuola dei piccoli laboratori per bambini di 4/5 anni divisi in piccoli gruppi da 5 bambini con un educatore in quattro giornate dalle ore 17.00 alle 18.30, mantenendo i distanziamenti necessari e presidi di sanificazione. Non abbiamo attivato il "centro estivo", volevamo solo offrire gratuitamente alle famiglie che lo desiderano dei momenti di gioco organizzati nel giardino della scuola, tempo permettendo. È necessario fare delle richieste formali? A chi?

Risposta

Le Linee Guida della Conferenza delle Regioni per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (Scheda Tecnica SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA), definisce le precauzioni da attuare presso tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti, in particolare :

- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare;
- Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori;
- Sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;
- Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori;
- L'accesso alla struttura dovrà prevedere un'organizzazione, anche su turni, che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa;
- Si raccomanda la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori e i bambini. In caso di $T > 37.5$ °C il soggetto dovrà essere allontanato.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;
- Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto;
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
- che sia obbligatorio l'uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
- I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l'ammissione al centro.

Domanda

Si chiedono indicazioni in merito all'interpretazione e applicazione di quanto segue: *“nel caso di minori con disabilità, l'inserimento va garantito in collaborazione con i servizi che hanno in carico gli stessi e che devono garantire la presenza di 1 operatore dedicato al fine di facilitare l'integrazione del bambini/adolescente , nel gruppo in cui è accolto;”*.

Risposta

In conformità a quanto specificato nel D.P.C.M. del 07/08/2020 (Allegato 8) e Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2”, la necessità della presenza di un operatore dedicato al singolo minore con disabilità è determinata dalla valutazione clinica effettuata.

In particolare si fa riferimento all'eventuale presenza di “patologie specifiche e/o disabilità o [...] condizioni che possano determinare maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2”.

Il soggetto gestore dovrà in ogni caso garantire modalità organizzative che permettano lo svolgimento delle attività in modo tale da evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di intersezione) in modo che, nell'eventualità di un caso di COVID19, venga limitata la possibilità di contagio e favorito il monitoraggio dei contatti.

Si ricorda, inoltre, che la realizzazione delle diverse attività dovrà garantire la continuità di relazione fra gli operatori e piccoli gruppi di bambini/adolescenti, mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.

SCUOLE

Domanda

Quando è prevista la riapertura delle scuole e dei servizi per l'infanzia?

Risposta

Come indicato nell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 23/07/2020 le lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 nell'intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione.

Per i minori nella fascia d'età 0-3, la Delibera regionale n. 1296 del 21/08/2020 ha stabilito l'avvio dell'anno educativo 2020/2021 dal 01 settembre 2020 e la sua conclusione al 31 agosto 2021.

Dal 1° settembre 2020 è previsto, inoltre, l'avvio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 per tutte le studentesse e tutti gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza e per coloro che i docenti riterranno proficuo coinvolgere, anche in attività di consolidamento o potenziamento degli apprendimenti.

Domanda

Ci sono documenti specifici o linee guida in merito alle misure igienico sanitarie in vista della riapertura delle scuole a settembre?

Risposta

I principali documenti di riferimento in cui sono indicate le misure igienico-sanitarie da applicare in vista della riapertura delle scuole e dei servizi per la prima infanzia sono:

- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;
- Verbale n. 94 del 07/07/2020 del Comitato Tecnico Scientifico (risposte del CTS ai quesiti pervenuti dal MIUR);
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 (MIUR del 06/08/2020);
- Verbale n. 100 del 10/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico;
- Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.

Domanda

Qual è la preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale scolastico?

Risposta

Il Piano Scuola 2020-2021 prevede che la preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sia:

- ✓ Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre giorni precedenti;
- ✓ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- ✓ Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Domanda

È obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso della scuola?

Risposta

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. La temperatura corporea deve essere rilevata ogni giorno da parte del genitore del minore a casa. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

Domanda

Di chi è la responsabilità se uno studente va a scuola con sintomi respiratori e/o febbre?

Risposta

La responsabilità è genitoriale per lo stato di salute dei minori ed individuale per i maggiorenni.

Domanda

Come dobbiamo organizzare l'ingresso e l'uscita degli studenti da scuola?

Risposta

Sarebbe opportuno differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il rischio di assembramento.

Domanda

I genitori possono entrare a scuola?

Risposta

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata/uscita scuola dell'infanzia). Per la scuola dell'infanzia particolare attenzione va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi e per i loro genitori momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. L'ingresso di qualsiasi soggetto esterno deve essere registrato nel sistema di tracciabilità.

Domanda

Come dobbiamo predisporre i banchi nelle aule?

Risposta

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione degli spazi di movimento.

Domanda

Come dobbiamo gestire il momento della ricreazione?

Risposta

Negli spazi comuni dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. Per lo svolgimento della ricreazione ma per anche attività didattiche e motorie, va privilegiato lo spazio esterno ove possibile.

Domanda

È possibile fare educazione fisica a scuola?

Risposta

SI, è possibile. Per le attività di educazione fisica, se svolte al chiuso (palestra), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Domanda

Come dobbiamo gestire i locali della mensa scolastica?

Risposta

Bisogna assicurare il distanziamento e l'igiene degli ambienti dedicati alla refezione scolastica attraverso:

- la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei);
- i tempi (garantendo più turnazioni);
- fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe (misura da attuarsi qualora le modalità di fruizione tradizionale non permettano di rispettare le misure di prevenzione).

Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità dell'utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all'interno dell'aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso.

Domanda

È obbligatoria la fornitura del pasto in mono-porzione?

Risposta

No. Relativamente al concetto di monoporzione, esso è riferito all'esigenza di garantire a ciascun alunno una porzionatura individuale del pasto. Per la somministrazione del pasto sia in refettorio che in classe sarà da preferirsi la tipologia di distribuzione in multiporzione, con scodellamento in area idonea e somministrazione individuale al tavolo/banco. Per l'acqua si propone l'utilizzo delle borracce personali, mentre i condimenti potranno essere eventualmente disponibili in monodose. Il pane e la frutta saranno forniti individualmente, evitando così l'uso promiscuo di cestini.

Domanda

Come dobbiamo sanificare gli ambienti scolastici?

Risposta

Prima della riapertura della scuola bisogna eseguire una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.

Dopo la riapertura, la maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria/giornaliera.

Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti toccati frequentemente dovranno essere puliti e **disinfettati** utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della Salute.

I servizi igienici, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperti, se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.

Domanda

Dobbiamo rendere disponibili i gel per le mani?

Risposta

In via prioritaria va favorito il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. È comunque necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione alcolica) o a base di altri principi attivi (purché registrati/autorizzati dal Ministero della Salute) per l'igiene delle mani di studenti e personale in più punti dell'edificio scolastico (in particolare prima dell'ingresso in aula).

Domanda

È obbligatoria la mascherina per gli studenti e per il personale?

Risposta

Sì, l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento.

In tale situazione è necessario indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa pasto). Per il personale, la scuola garantirà la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Non dovranno indossare la mascherina gli alunni della scuola dell'infanzia (0 – 6 anni) e non sono soggetti all'obbligo gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Domanda

Le scuole che al momento non sono in grado di garantire nello svolgimento delle attività didattiche il distanziamento fisico di almeno 1m, possono riprendere l'attività?

Risposta

Sì, ma soltanto alle seguenti condizioni:

- assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete norme igieniche;
- intervenire prima possibile al fine di garantire nello svolgimento delle attività didattiche il distanziamento fisico di almeno 1m.

Domanda

Quali sono i sintomi più comuni di COVID-19 negli adulti e nei bambini?

Risposta

I sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.

I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.

Domanda

Cosa bisogna fare se un alunno o personale scolastico presentano febbre e/o sintomi respiratori all'interno degli ambienti scolastici?

Risposta

Nel caso in cui un alunno o il personale scolastico presenti febbre al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico deve essere messa in atto la seguente procedura:

- L'operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale o nel caso di personale scolastico invitarlo a fare rientro presso il proprio domicilio;
- Ospitare l'alunno in una stanza o in un'area di isolamento;

- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno (se ha un'età superiore ai 6 anni);
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- Il minore deve essere in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Dopo che l'alunno o il personale scolastico esce dalla scuola per fare ritorno al domicilio dovranno essere pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di isolamento.

Domanda

Cosa bisogna fare se un alunno o il personale scolastico presentano febbre e/o sintomi respiratori presso il proprio domicilio?

Risposta

Nel caso in cui un alunno o il personale scolastico presenti febbre al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- deve restare a casa;
- deve essere informato il PLS/MMG;
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
- il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica

Domanda

Cosa devono fare i genitori dell'alunno o il personale scolastico dopo il rientro al domicilio?

Risposta

- Devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Domanda

Cosa succede se un alunno o il personale scolastico risulta positivo al COVID-19?

Risposta

Se l'esito del test diagnostico effettuato è positivo:

- il Dipartimento di Prevenzione avvia la ricerca dei contatti stretti per le eventuali misure di isolamento domiciliare;
- il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi;
- la struttura scolastica mette in atto le azioni di sanificazione straordinaria (in particolare nelle aree frequentate dalla persona positiva al COVID-19). La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Domanda

Cosa succede se un alunno o il personale scolastico (caso sospetto di covid-19 sulla base dei sintomi) risulta poi negativo al tampone?

Risposta

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.

Domanda

Sono previste delle campagne di informazione verso genitori e studenti per l'applicazione delle misure anticontagio?

Risposta

In data 26/08/2020 è stato effettuato uno specifico incontro tra il Dipartimento di Prevenzione e i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del pordenonese.

Compatibilmente con le risorse il Dipartimento di Prevenzione daranno sostegno ai dirigenti scolastici per incontri con docenti e genitori

Il Dirigente Scolastico deve assicurare adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico sulle misure di prevenzione messe in atto (in modalità telematica e anche su cartellonistica o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso dalla scuola e nei principali ambienti).

Domanda

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico nel caso di un numero elevato di assenze in una classe?

Risposta

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Domanda

Se un alunno o un operatore scolastico risulta convivente di un caso positivo di COVID-19, può continuare ad accedere a scuola?

Risposta

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere.

Domanda

Nel caso in cui venga riscontrata una positività al COVID-19 da parte di un alunno o del personale scolastico, quale documentazione deve fornire il Dirigente Scolastico al Dipartimento di Prevenzione?

Risposta

Per agevolare le attività di ricerca e gestione dei contatti, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.

A tal proposito si sottolinea che sul sito dell'ASFO è presente il "file per tracciamento" che può essere utilizzato come sistema di registrazione dei contatti all'interno della struttura scolastica.

Domanda

I professionisti esterni incaricati dalle Scuole per i progetti formativi (es: musica, psicomotricità, inglese, yoga ecc) sono contemplati per questo anno scolastico essendo persone che si muovono tra varie Scuole e classi?

Risposta

Nel caso di operatori/professionisti esterni che frequentano la struttura per lo svolgimento di specifiche attività (es. laboratori artistici, musicali, ecc...), qualora si trovino ad interagire con i diversi gruppi di bambini/alunni presenti (seppur in momenti diversi), dovrà essere mantenuta per tutta la durata di svolgimento dell'attività il distanziamento sociale, nonché l'utilizzo degli idonei DPI (mascherina, ecc...).

Si ricorda che vanno, in ogni caso, garantite opportune modalità di "tracciamento" dei contatti, aventi l'obiettivo di registrare i partecipanti e gli operatori presenti in struttura, nonché le situazioni di intersezione/contatto tra gruppi di minori e operatori o esterni alla struttura.

Domanda

Per il corredo dei lettini dedicati al momento della nanna, può essere utilizzato lo spray igienizzante apposito per i tessuti per igienizzarli anziché lavarli giornalmente?

Risposta

Si riportano alcune indicazioni estratte dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento":

1. "Il trattamento con disinfettanti chimici dei materiali tessili generalmente NON è consigliato, se non nel caso di tessuti che possono essere lavati in lavatrice ad almeno 60°C con prodotti detergenti e disinfettanti"
2. Per i tessuti (es. cotone, lino): Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la consultazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 sopracitato.

Domanda

Nel caso in cui una maestra/educatrice sia assente per influenza/motivi personali, come ci si comporta per la sostituzione?

Risposta

Nel caso in cui una maestra/educatrice sia assente per influenza/motivi personali, i dati del personale supplente devono essere registrati nel sistema di tracciamento adottato dalla struttura. Durante la sostituzione l'educatrice/maestra supplente deve rispettare tutte le misure e le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, previste dai provvedimenti attualmente vigenti.

Domanda

Posso tenere in sezione nido il fasciatoio in modo da evitare lo spostamento di tutti i bimbi in bagno ogni volta che uno di loro ha la necessità di essere cambiato?

Risposta

Secondo l'art. 14 "locali e spazi interni" del Decreto del Presidente della Regione di data 4 ottobre 2011, n. 230 - Testo Coordinato con le modifiche di cui ai DPR n. 153/2013, n. 174/2015, n. 56/2017 e n. 208/2017- il fasciatoio deve essere posizionato all'interno del locale destinato al "cambio e servizio igienico" unitamente alla presenza di una vaschetta/bagno con erogatore di acqua premiscelata e di idonei contenitori per lo sporco. Anche durante la situazione di emergenza per il Covid-19, si ritiene fondamentale che il fasciatoio sia all'interno del locale destinato "al cambio e servizio igienico", in quanto questo posizionamento consente al personale addetto di effettuare l'immediato lavaggio delle mani con acqua corrente e sapone, garantire la corretta igiene del bambino/dell'operatore e l'eliminazione corretta dello sporco, nonché l'aerazione del locale.

Domanda

Presso la maggior parte delle Scuole è sempre stata presente la cosiddetta figura "jolly" ovvero un maestra/educatrice che andava a coprire le ore e/o le necessità delle altre maestre/educatrici, tale figura come si può dedurre si muoveva tra più sezioni, può essere ancora individuata una persona con tale compito? In alternativa, dati i problemi economici che vertono sulle scuole e la quasi impossibilità di avere due maestre/educatrici per sezione, come si può risolvere il problema?

Risposta

In merito alla presenza di una figura "jolly" si riportano le indicazioni contenute nel "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia":

3. personale educatore, docente e collaboratore: devono essere individuate stabilmente, adottando un'organizzazione che favorisca l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente, e collaboratore, evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscono con gruppi diversi di bambini.

Pertanto, si ritiene di primaria importanza evitare la presenza di soggetti che svolgano attività con bambini appartenenti a gruppi differenti. Tuttavia, nel caso in cui la presenza di una figura "jolly" sia necessaria, la presenza del soggetto in questione deve essere registrata nel sistema di tracciamento in corrispondenza delle sezioni in cui ha svolto la sua attività, rispettando tutte le prescrizioni e le misure previste dalla normativa vigente per la prevenzione del contagio.

Domanda

Come si devono comportare le maestre/educatrici se presso la loro famiglia dovesse esserci qualcuno di influenzato (figli, mariti ecc)? devono stare a casa? Da chi dovrebbero essere sostituite?

Risposta

Nel caso in cui presso la famiglia di un'educatrice dovesse esserci un soggetto influenzato (figli, mariti ecc) deve essere contattato il proprio MMG/PLS; in caso di sintomatologia non riconducibile a Covid-19 si attua quanto previsto precedentemente all'emergenza sanitaria. Nel caso di sostituzione di personale i dati del personale supplente devono essere registrati nel sistema di tracciamento adottato dalla struttura. Durante la sostituzione l'educatrice/maestra supplente deve rispettare tutte le misure e le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, previste dai provvedimenti attualmente vigenti.

Domanda

Si parla di patto di corresponsabilità tra Scuola e famiglie? Il modello è quello dei centri estivi? C'è un documento nuovo di riferimento?

Risposta

Spetta al gestore della struttura redigere/aggiornare il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra il servizio educativo/ scuola e la famiglia. I precedenti modelli potranno essere ricalibrati/rinnovati secondo le nuove necessità ed esigenze della struttura interessata. Sul sito dell'ASFO sono presenti dei contenuti sanitari minimi da poter integrare nel suddetto Patto.

Domanda

A chi deve rivolgersi il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private per effettuare il test sierologico previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 07/08/2020?

Risposta

Per l'adesione alla campagna di screening per il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private (gratuita e su base volontaria), è necessario effettuare la prenotazione del test sierologico telefonando al CUP al seguente numero: 0434/223522.

Le prenotazioni dovranno pervenire al numero sopraindicato a partire da mercoledì 26/08/2020 ed entro mercoledì 02/09/2020; un operatore fornirà le indicazioni necessarie per l'effettuazione del test (data, luogo, ora, ecc...).

Domanda

Buon giorno sono la titolare di un nido. La Regione ci ha comunicato che dal primo settembre possiamo partire come Nido. In merito all'apertura ha fornito il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. In linea generale è praticamente tutto uguale alla gestione del centro estivo ma ho qualche dubbio:

1- i gruppi dei bambini devono essere sempre gli stessi come la figura dell'educatrice assegnata ma siccome noi abbiamo la Psicomotricista esterna posso far fare questo laboratorio ai bambini

mantenendo sempre i due gruppi di origine separati e l'insegnante esterna con la mascherina? ovviamente nel cambio gruppo la stanza verrebbe arieggiata e il materiale disinfettato con lo spray igienizzante istantaneo a secco come le mani dei bambini in entrata e uscita dalla stanza con il gel igienizzante.

2- non si menziona nel documento il personale ausiliario: nel progetto pedagogico il personale ausiliario ha comunque dei compiti al di fuori solo della pulizia. Può entrare in contatto con i bambini mantenendo sempre una certa distanza e la mascherina?

3- non si fa riferimento alla questione vestiti dei bambini: rimane come il centro estivo che devono venire sempre con abiti puliti? Glielo chiedo perché in inverno parecchie mamme me li portano con gli stessi abiti anche per tre giorni di fila.

Risposta

1. Nel caso di operatori/professionisti esterni che frequentano la struttura per lo svolgimento di specifiche attività (es. laboratori artistici, musicali, ecc...), qualora si trovino ad interagire con i diversi gruppi di bambini/alunni presenti (seppur in momenti diversi), dovrà essere mantenuta per tutta la durata di svolgimento dell'attività il distanziamento sociale, nonché l'utilizzo degli idonei DPI (mascherina, ecc...). Si ricorda che vanno, in ogni caso, garantite opportune modalità di "tracciamento" dei contatti, aventi l'obiettivo di registrare i partecipanti e gli operatori presenti in struttura, nonché le situazioni di intersezione/contatto tra gruppi di minori e operatori o esterni alla struttura.

Per quanto riguarda le operazioni di pulizia e di disinfezione dei materiali si raccomanda:

- di pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, ecc.;
- ove necessario disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati (l'utilizzo deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza);
- qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni si raccomanda di fare seguire alle operazioni di pulizia e di disinfezione anche la fase di **risciacquo** soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini (per tanto l'uso dello spray igienizzante NON è indicato).

2. Nel *"Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"*, al capitolo 3 *"Organizzazione degli spazi"*, il personale ausiliario è menzionato tra le figure adulte di riferimento che devono essere, laddove possibile, individuate stabilmente per ciascun gruppo e garantire la continuità di relazione con i bambini. Pertanto, si ritiene di primaria importanza evitare la presenza di personale "jolly" che svolga attività con bambini appartenenti a gruppi differenti al fine di prevenire e limitare la diffusione del contagio.

Tuttavia, se non fosse possibile garantire la continuità di relazione del personale ausiliario con gruppi specifici di bambini è necessario l'uso della mascherina, l'igiene delle mani, e il

distanziamento interpersonale di un metro. I contatti tra il personale ausiliario e i bambini dovranno essere registrati nel file di tracciamento.

3. Per quanto riguarda l'igiene/cambio del vestiario è raccomandato il cambio giornaliero in quanto evidenze scientifiche al momento disponibili indicano che il tempo di sopravvivenza del virus sulle superfici tessili è di 1 giorno.

Domanda

Le mascherine che devono usare gli alunni a scuola devono essere esclusivamente le mascherine chirurgiche o possono essere utilizzate mascherine di comunità?

Gli educatori/insegnanti devono utilizzare mascherine FFP2 o sono sufficienti le mascherine chirurgiche?

Risposta

Tutti gli studenti di età superiore a 6 anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad. es. pausa pranzo).

Gli educatori/insegnanti devono utilizzare la mascherina chirurgica in tutte quelle situazioni in cui non riescono a garantire il mantenimento di 1 metro di distanza interpersonale.

Nel caso in cui uno studente di età superiore a 6 anni/operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, la persona sintomatica dovrà indossare una mascherina chirurgica (no mascherina di comunità).

Domanda

Se lo studente e/o operatore scolastico resta a casa per malattia (no COVID) per più di 3 giorni, per il rientro a scuola è obbligatorio il certificato/attestazione del PLS/MMG?

Risposta

Per i bambini da 0 a 6 anni la nota del Ministro dell'Istruzione del 03/08/2020 prevede la riammissione con il certificato medico. Tuttavia la normativa vigente (art. 2 L.R. 21/2005) non impone al PLS di rilasciare il certificato. Pertanto rimane a discrezione del singolo PLS la scelta sull'opportunità di rilasciare il certificato per la riammissione.

Per i bambini di età superiore a 6 anni e per gli adulti il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 prevede la riammissione con un'attestazione del medico. Tuttavia la normativa vigente (art. 2 L.R. 21/2005) non impone al PLS/MMG di rilasciare il certificato. Pertanto rimane a discrezione del singolo PLS/MMG la scelta sull'opportunità di rilasciare il certificato per la riammissione.

Domanda

È necessario il cambio giornaliero delle lenzuola dei lettini dei bambini?

Risposta

È preferibile il lavaggio giornaliero e la sostituzione giornaliera delle lenzuola. Tuttavia, se è previsto l'utilizzo del lettino esclusivamente da parte dello stesso bambino, il cambio delle lenzuola può essere anche non quotidiano purché vengano sempre garantite le idonee condizioni di pulizia e sicurezza tramite un'apposita procedura da parte del gestore della struttura.

Domanda

Anche in mensa è necessario mantenere il distanziamento sociale di 1 metro?

Risposta

Sì, per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse regole di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica, fermo restando il principio di separazione dei gruppi classe.

Domanda

Come deve essere gestito l'inserimento dei bambini in struttura? In particolare è possibile effettuare il percorso di inserimento con la presenza di un genitore?

Risposta

Sì, è opportuno in ogni servizio educativo e scuola dell'infanzia prevedere tempi e spazi per l'accoglienza e l'inserimento dei bambini, con l'accompagnamento e la permanenza in struttura di un genitore, in riferimento ai bambini neo iscritti e nei casi in cui gli educatori/insegnanti ne rilevino la necessità. La presenza del genitore deve avvenire nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, quali ad esempio:

4. accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori (che deve rimanere stabile per tutta la durata del periodo di inserimento);
5. l'uso della mascherina da parte dell'adulto accompagnatore durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

In questi casi va rigorosamente effettuato il tracciamento del genitore e delle persone con cui entra in contatto all'interno della struttura.

Domanda

La stanza/area di isolamento di bambini/alunni/personale che dovessero presentare sintomi riconducibili al COVID-19 durante l'orario scolastico che caratteristiche deve avere?

Risposta

La stanza/area di isolamento deve essere posta in una zona non di passaggio, il più vicino possibile all'entrata/uscita (per favorire la consegna del bambino ai genitori) e dotata di:

- contenitore per lo smaltimento di rifiuti;

- sistema di misurazione per la temperatura senza contatto;
- gel igienizzante per il lavaggio delle mani;
- carta a perdere.

Domanda

Il vestiario del personale può essere lasciato a scuola e riutilizzato per più giorni?

Risposta

È preferibile il lavaggio e la sostituzione giornaliera del vestiario del personale, soprattutto se utilizzato non esclusivamente all'interno della struttura.

Domanda

Il personale ausiliario può entrare in contatto con i bambini?

Risposta

Al fine di proteggere la comunità dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nella gestione delle attività deve essere effettuata una programmazione che preveda la continuità nel rapporto tra educatore e gruppo di bambini. Tuttavia, qualora in condizioni eccezionali, il personale ausiliario debba entrare in contatto con i bambini, questo deve avvenire nel rispetto delle procedure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, in particolare:

- mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro;
- dotazione di mascherina chirurgica;
- registrazione sul file tracciabilità di tutti i contatti.

Domanda

I professionisti esterni con P.IVA possono prestare la loro opera in più scuole/strutture educative per l'infanzia?

Risposta

Sì, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 previste dalla normativa vigente (mascherina, distanziamento, lavaggio mani, ecc...) e delle procedure previste nelle strutture in cui il professionista opera.

Domanda

Per il cambio dei pannolini nel fasciatoio quali precauzioni devono essere adottate?

Risposta

Per i più piccoli, il cambio dei pannolini sarà eseguito dal personale munito di mascherina chirurgica, utilizzando materiale monouso (telini monouso). Deve essere effettuato il rigoroso lavaggio delle mani

con acqua e sapone tra un cambio di pannolino e l'altro. Il fasciatoio deve essere posto all'interno del locale destinato "al cambio e servizio igienico", in quanto questo posizionamento consente al personale addetto di effettuare l'immediato lavaggio delle mani con acqua corrente e sapone, garantire la corretta igiene del bambino e l'eliminazione corretta dello sporco (in idonei contenitori per rifiuti) nonché l'aerazione del locale. Il momento del cambio dei pannolini deve essere svolto in modo da evitare assembramenti nel bagno e garantire la pulizia prima dell'accesso del bambino successivo.

Domanda

Per il servizio di pre e post scuola quali precauzioni vanno messe in atto?

Risposta

Il pre e post-scuola può essere realizzato presso i locali della scuola, sia da personale scolastico che da personale esterno (associazioni, ecc...), purché:

- vengano mantenuti per quanto possibile gruppi stabili;
- venga garantita la continuità tra operatori e gruppi di bambini;
- venga effettuato il tracciamento dei contatti bambini-operatori;
- vengano rispettate tutte le procedure messe in atto dalla scuola/servizio per l'infanzia al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

Domanda

È necessario predisporre delle misure di pulizia e igienizzazione specifiche presso ogni sede scolastica prima della riapertura?

Risposta

Prima della riapertura, il Dirigente Scolastico, assicurerà una pulizia approfondita dei locali della scuola destinati alla didattica e non (ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo) ad opera dei collaboratori scolastici.

Domanda

È obbligatoria l'istituzione di un referente COVID-19 per ogni Istituto Comprensivo/Servizio per l'infanzia?

Risposta

Sì, in ogni Istituto Comprensivo/Servizio per l'infanzia deve essere identificato un Referente scolastico per COVID-19 (adeguatamente formato sulle procedure da seguire) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. Il Referente COVID-19 deve essere rintracciabile ad un unico indirizzo mail e ad un unico numero di cellulare di riferimento.

Domanda **Il personale appartenente all'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'ambito territoriale di Pordenone possono aderire alla campagna di screening per il personale docente e non docente?**

Risposta

No. La campagna di screening è rivolta al personale docente e non docente , operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali dell'intero territorio nazionale (**Circolare del Ministero della Salute n. 8722 del 07/08/2020**)

Domanda

Possono essere fornite indicazioni chiare sull'autorità medica competente a effettuare la "sorveglianza sanitaria eccezionale" dei "lavoratori fragili"?

Risposta

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei "lavoratori fragili", come previsto dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dal datore di lavoro attraverso:

- a) il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008;
- b) un medico competente nominato ad hoc, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più strutture educative e istituti scolastici;
- c) la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Domanda

Come può un datore di lavoro assicurare la "sorveglianza sanitaria eccezionale" per i c.d. "lavoratori fragili" qualora non tutti i lavoratori del proprio istituto siano soggetti alla sorveglianza sanitaria (ai sensi del DLgs 81/08)?

Risposta

Il datore di lavoro, previa una adeguata informazione, dovrà assicurare che tutti i propri dipendenti possano richiedere una "sorveglianza sanitaria eccezionale" ai sensi dell'art. 41 DLgs 81/08, qualora ritengano di essere "lavoratori fragili" (*"lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità"* - *Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020*). Pertanto, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro attiverà la visita con il medico competente.

Domanda

Se in un Istituto non è stato nominato il medico competente (in quanto nella valutazione dei rischi, effettuata ai sensi del DLgs 81/08, non è stato ritenuto necessaria la sorveglianza sanitaria) cosa dovrà fare il Datore di Lavoro (Dirigente) per tutelare i "lavoratori fragili"?

Risposta

Il datore di lavoro potrà assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale, a tutela dei “lavoratori fragili” o nominando un medico competente per il periodo emergenziale, oppure richiedendo tale servizio all’INAIL. L’attivazione di questo servizio deve essere effettuata su richiesta del lavoratore interessato (come previsto dall’art. 41 DLgs 81/08).

Domanda

Nell’eventualità il medico competente dichiari un lavoratore, visitato per sorveglianza eccezionale, inidoneo, cosa deve fare il datore di lavoro?

Risposta

Nel caso in cui il MC accerti che il lavoratore fragile non versi nelle condizioni fisiche compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni, il giudizio di inidoneità fa sorgere il divieto di licenziamento ed impone all’azienda di cercare soluzioni organizzative per la conservazione del posto di lavoro. Ad esempio trasferire temporaneamente il lavoratore fragile a mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute (con conservazione, sulla carta, del trattamento economico pregresso), comunque adottando ogni necessaria misura preventivo-protettiva capace di limitare il possibile contagio, oppure, trovare soluzioni alternative quali il lavoro da remoto oppure ricorrere a permessi, ferie, aspettative retribuite e non, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Domanda

È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?

Risposta

È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.

Domanda

Chi deve effettuare la formazione sulle misure da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19 del personale docente e non docente delle scuole e dei servizi per la prima infanzia? Come avverrà la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?

Risposta

I datori di lavoro delle scuole e dei servizi educativi dell’infanzia devono provvedere alla formazione e informazione del personale sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.

Le scuole potranno gestire l'attività informativa e formativa, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, sussista il divieto di svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle assemblee.

Il percorso formativo dei Referenti Covid-19 sarà erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell'Istituto Superiore di Sanità e sarà fruibile in modalità asincrona nel periodo 28 agosto/31 dicembre 2020.

Domanda

- 1. Nello svolgimento del doposcuola presso SCUOLA DELL' INFANZIA, è possibile la presenza di un solo operatore a sorveglianza di due gruppi all' interno di un locale , adeguatamente distinti e distanziati?**
- 2. Qualora fosse scelto il pasto portato da casa in modo esclusivo,è possibile consumarlo all' interno di un aula mensa (presupponendo che sia l' unica assegnata per lo svolgimento del doposcuola)?**

Risposta

In merito alla presenza di un solo operatore a sorveglianza di due gruppi si riportano le indicazioni contenute nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”:

0. personale educatore, docente e collaboratore: devono essere individuate stabilmente, adottando un'organizzazione che favorisca l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente, e collaboratore, evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscono con gruppi diversi di bambini.

Pertanto, si ritiene di primaria importanza evitare la presenza di soggetti che svolgano attività con bambini appartenenti a gruppi differenti. Tuttavia, nel caso in cui la presenza di un solo operatore a sorveglianza di due gruppi sia necessaria, il soggetto in questione deve essere registrato nel sistema di tracciamento in corrispondenza delle sezioni/gruppo in cui ha svolto la sua attività, rispettando tutte le prescrizioni e le misure previste dalla normative vigente per la prevenzione del contagio.

È possibile consumare il pasto portato da casa nell'aula mensa (presupponendo che sia l' unica assegnata per lo svolgimento del doposcuola) purché venga pulita e sanificata prima e dopo la consumazione del pasto

Domanda

Buongiorno in merito alla riapertura delle scuole infanzia non ci sono chiare alcune indicazioni:

- 1)se il bambino all'ingresso non ha febbre ma presenta forte raffreddore con muco, ha solamente tosse e catarro (cosa molto frequente) non può accedere in struttura ?**
- 2)I grebiulini si possono lasciare negli armadietti ed utilizzarli tutta la settimana? o vanno mandati a casa e lavati ogni giorno?**
- 3)nella singola sezione si può festeggiare i compleanni con una torta confezionata/pasticceria con ingredienti rintracciabili portata dall'esterno (come si è sempre fatto)?**

Risposta

In merito a quanto richiesto si comunica:

1) In assenza di febbre il bambino può accedere in struttura anche in presenza di altra sintomatologia non riconducibile a Covid-19.

Nel caso in cui un alunno o il personale scolastico presenti febbre al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico deve essere messa in atto la seguente procedura:

- L'operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale o nel caso di personale scolastico invitarlo a fare rientro presso il proprio domicilio;
- Ospitare l'alunno in una stanza o in un'area di isolamento;
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno (se ha un'età superiore ai 6 anni);
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- Il minore deve essere in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Dopo che l'alunno o il personale scolastico esce dalla scuola per fare ritorno al domicilio dovranno essere pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di isolamento.

2) È consigliabile il lavaggio quotidiano di tutto l'abbigliamento indossato dal bambino compreso il grembiolino. Per i tessuti (es. cotone, lino): Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la consultazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 sopracitato.

3) Per l'eventualità della festa di compleanno vanno prioritariamente seguite le regole previste dalla scuola al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. In particolare:

- Dovranno essere presenti all'interno dell'aula esclusivamente i bambini della sezione;
- Va evitato l'ingresso dei genitori e altro personale esterno nella sezione;
- Evitare lo scambio di bicchieri, posate, ecc;
- Lavaggio delle mani.

Domanda

L'individuazione del medico competente per covid riguarda anche il nostro tipo di servizio?

Risposta

Vi è l'obbligo di individuare la figura del medico competente qualora siano presenti lavoratori e sia prevista la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Non vi è l'obbligo qualora:

- Sia presente solo il Datore di Lavoro;

- In presenza di lavoratori autonomi,
- In presenza di collaboratori familiari.

In caso ci si configuri in uno dei casi sopra descritti ci si può rivolgere al Medico di Medicina Generale.

Nel caso in cui un bambino presenti febbre al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, durante l'attività deve essere messa in atto la seguente procedura:

- L'educatore deve avvisare il referente per COVID-19;
- Il referente per COVID-19 deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale per il rientro al proprio domicilio;
- Ospitare il bambino in una stanza o in un'area di isolamento;
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- Il bambino deve essere in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando il bambino non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Il genitore avviserà il Pediatra di Libera Scelta per la presa in carico e la valutazione clinica .
- Dopo che il bambino o l'educatore esce dal nido per fare ritorno al domicilio dovranno essere pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di isolamento.

Domanda

- 1. Quali sono le indicazioni per la pulizia dei pavimenti (piastrelle), e dei locali in genere? Come effettuare la pulizia di superfici come mobiletti, seggioloni e maniglie?**
- 2. Come e ogni quanto tempo si deve effettuare la pulizia dei giochi interni? Per i giochi esterni avendo un unico gruppo di bambini, è sufficiente lavarli un paio di volte la settimana?**
- 3. Per la pulizia del bagno/vasini consigliate materiale usa e getta o spugne lavabili cambiate ogni giorno e con quale soluzione di candeggina?**

Risposta

1) In merito a quanto richiesto si comunica che

Al fine di contenere ed evitare la diffusione del virus COVID-19 restano ferme le seguenti indicazioni:

- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria;
- pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, ecc..

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle superfici. Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l'azione virucida. Per i locali di servizio, la pulizia è consigliata con detersivo e per la disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito. Quanto alla sanificazione di superfici in legno, è consigliato un detersivo neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC). Infine quanto ai materiali tessili, (es. cotone, lino) è consigliato il lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.

- 2) Per il lavaggio dei giochi presenti all’interno della struttura è consigliabile effettuarlo quotidianamente procedendo prima con il lavaggio degli stessi con acqua e sapone neutro, seguito da igienizzazione e infine risciacquo. Quanto ai giochi presenti all’esterno vista la presenza di un unico gruppo è possibile effettuarla a fine giornata.
- 3) Per le operazioni di pulizia del bagno/vasino, va utilizzato materiale detergente con azione virucida, garantendo l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi siano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

Domanda

- 1) Durante il pasto possono essere utilizzati bavaglino in cotone?**
- 2) Durante il pranzo può essere utilizzata una tovaglia in cotone oppure una tovaglia cerata sopra al tavolo o se uso il tavolo di legno direttamente con cosa lo pulisco?**

Risposta

1) È possibile utilizzare bavaglino in cotone a condizione che vengano cambiati ogni giorno e lavati con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato. Si raccomanda l’uso esclusivo del singolo bavaglino per ciascun bambino.

2) Per quanto riguarda la tovaglia da utilizzare durante il pasto è possibile utilizzare sia quella in cotone che in cerata, sempre effettuando la sanificazione quotidiana della stessa. Si ricorda nel caso in cui si utilizzi una tovaglia in cotone che il lavaggio può avvenire sia con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.

Domanda

- 1) Il libro viene molto utilizzato in asilo, potremmo organizzare una rotazione del materiale e mettere in quarantena i libri utilizzati nella giornata ma non ci è chiaro per quanto tempo.**
- 2) Per quei materiali naturali (es. pigne) che non si possono lavare con alcol (esempio cubetti in legno) qual è il termine minimo per una quarantena?**

Risposta

1. Secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” le particelle infettanti del virus non sarebbero rilevabili già dopo 3 ore sulla carta, pertanto si consiglia la quarantena dei libri per almeno il suddetto tempo.

2. Per altri materiali si consiglia la visione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 o in alternativa prevedere l’uso esclusivo per ciascun bambino (es. pigne, legnetti, ecc.).

Domanda

Quale cartellonistica informativa possiamo utilizzare?

Risposta

È possibile reperire cartellonistica informativa sul sito del Ministero della Salute o dell’OMS. http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31&atada=2015/01/01

Domanda

Essendo un nido familiare, come ci comportiamo con i conviventi che frequentano la casa?

Risposta

Quanto ai conviventi che frequentano la casa/nido è necessario rispettare le stesse misure di prevenzione previste all’interno del servizio educativo al fine di evitare il contagio da Covid-19 (tracciamento, lavaggio delle mani, distanza interpersonale di 1metro e laddove non fosse possibile, utilizzare la mascherina).

FRAGILITÀ

Domanda

Abbiamo una convenzione con L'Azienda Sanitaria locale e collaboriamo con il Servizio Alcologia e i Distretti sanitari e Servizi sociali per il trattamento delle famiglie con problemi alcol-correlati.

I vari Club del territorio (n. 12) sono per lo più ospitati in locali dati in uso per i nostri incontri settimanali presso strutture comunali e strutture parrocchiali.

I Club sono composti da famiglie (dalle 5 alle 10 persone max) e si incontrano una volta la settimana per circa un'ora e mezza solitamente la sera, con la partecipazione di un Volontario dell'Ass.ne che coordina i gruppi (attualmente sono in carico 120 persone suddivise per Club)

Tutti gli incontri sono stati ovviamente sospesi nella fase dell'emergenza, ma la situazione creata dal Covid19 ha aggravato notevolmente le problematiche esistenti registrando un aumento delle situazioni di consumo di sostanze, per cui diventa urgente una ripresa dei suddetti incontri.

Abbiamo già richiesto la loro ripresa alle varie strutture ospitanti i Club, ma ci sono state sollevate perplessità e/o richieste svariate da parte dei responsabili delle stesse.

A tale scopo chiedo gentilmente, nel rispetto del nuovo D.P.C.M., se possibile avere delle indicazioni precise riguardo:

- E' possibile riprendere gli incontri in questa fase ?
- Serve qualche autorizzazione ufficiale da parte del proprietario dei locali ?
- Dobbiamo fare un qualche documento attestante l'idoneità dei locali (areazione, distanza di sicurezza, ecc.) o di utilizzo degli stessi?
- Se sì , esiste qualche modulo tipo ?
- Deve essere presentato e/o approvato da qualche Ente preposto?
- Eventualmente, nel nostro caso di più sedi, può essere presentato in unica relazione con la specifica per ogni Club?
- E' obbligatoria la preventiva misurazione della temperatura?
- E' possibile fare gli incontri all'aperto, in caso di bel tempo, nel rispetto delle disposizioni (distanze e protezioni)
- La sanificazione deve essere certificata?

Risposta

E' possibile riprendere gli incontri in questa fase purché nel rispetto del D.P.C.M. 07/08/2020 nonché dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 20/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In particolare, le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive nella sezione circoli culturali e ricreativi prevedono:

- adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2;
- riorganizzazione di spazi, percorsi e programmi di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

- privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- messa a disposizione degli utenti e degli addetti di distributori di soluzioni disinfettanti per le mani;
- mantenimento di un registro delle presenze giornaliera da conservare per una durata di 14 giorni;
- disposizione dei posti a sedere garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente;
- garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza;
- favorire ricambio d'aria negli ambienti interni.

In merito alla sanificazione, le linee guida dell'OMS indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all'utilizzo di comuni prodotti disinfettanti (a base di alcoli o ipoclorito di sodio) è sufficiente per la decontaminazione delle superfici.

Domanda

Mio figlio ha frequentato il centro diurno per disabili fino a fine di febbraio, ho ritenuto opportuno tenerlo a casa visto lo svilupparsi di contagi anche nel vicino Veneto. Il centro poi è stato chiuso. Molto probabilmente nel mese di giugno verrà data la possibilità anche a mio figlio di potersi recare nuovamente presso il centro diurno, qualche ora a settimana, con un operatore ed un altro ragazzo disabile. Chiedo per questo un vostro consiglio, se ci sono procedure particolari per garantire l'incolumità di mio figlio. Come ben potete immaginare sono preoccupata. Ringraziandovi anticipatamente, attendo vostro preziosissimo parere se possibile in tempi brevi per poterlo iscrivere.

Risposta

Buongiorno, in risposta alla sua mail in merito alla richiesta informazioni sulle modalità di ripresa del servizio diurno per disabili, la informiamo che la struttura, prima della riapertura, dovrà trasmettere a codesta Azienda Sanitaria, un apposito protocollo di sicurezza atto ad organizzare ogni attività rispettando le linee guida date dalla regione in materia di prevenzione del rischio da contagio COVID-19. Tale protocollo verrà vagliato e approvato, con eventuale rilascio di prescrizioni, prima della riapertura. Oltre a ciò verrà effettuata sul campo attività di accompagnamento.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

Domanda

Alcune famiglie "affini" stanno pensando di accordarsi autonomamente per la gestione dei loro figli durante il periodo estivo. La famiglia accoglierebbe un piccolo gruppetto (4/5) di bambini presso la propria abitazione, usufruendo degli spazi interni ed esterni . I Servizi vorrebbero con il supporto ed il parere di codesto Dipartimento dare indicazioni chiare alle famiglie in merito alla sicurezza in modo che possano con maggiore tranquillità attivarsi in reciproco sostegno. Oltre a questa ipotesi di auto aiuto tra famiglie, si chiede quali siano invece le disposizioni in caso di presenza in famiglia di un terzo (es. baby sitter) pagato dai genitori stessi.

Risposta

La fattispecie di cui sopra non rientra in nessuna normativa e in nessun percorso autorizzativo, tuttavia rimangono valide le misure igienico-sanitarie da adottare per il contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, previste dall'Allegato 19 al D.P.C.M. del 07/08/2020 anche per il servizio di baby-sitting.